




IL DIRITTO EUROPEO E IL GIUDICE NAZIONALE





IL DIRITTO EUROPEO E IL GIUDICE NAZIONALE

II.I

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e il ruolo del giudice nazionale

*La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Principi e orientamenti*

ISBN 9788828857518

Volume a cura di Giorgio Lattanzi, Marisaria Maugeri, Gianluca Grasso,
Lorenza Calcagno, Antonella Ciriello

Contributo redazionale: Antonella Licheri, Massimiliano Belli, Anna Aucelli

Pubblicazione della Scuola superiore della magistratura.
Comitato direttivo: Giorgio Lattanzi (Presidente), Marco Maria Alma, Lorenza Calcagno,
Antonella Ciriello, Claudio Consolo, Costantino De Robbio, Fabrizio Di Marzio,
Gian Luigi Gatta, Gianluca Grasso, Sara Lembo, Marisaria Maugeri, Gabriele Positano

In copertina: *Ein Gespenst geht um in Europa* di Emilio Isgrò

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2023
Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	V
<i>I curatori</i>	XLVII
<i>I coordinatori</i>	XLIX
<i>Gli autori</i>	LI

VOLUME I IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE

Sezione I

IL DIRITTO DELL'UNIONE E IL DIRITTO NAZIONALE

I.

IL DIRITTO DELL'UNIONE. IL SISTEMA GIURISDIZIONALE. LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL GIUDICE NAZIONALE

di *Bruno Nascimbene e Patrizia De Pasquale*

1. La specialità del diritto dell'Unione	3
2. Il "nuovo" sistema. I principi, lo <i>status</i> degli individui, il primato	4
3. Il giudice: la Corte di giustizia, il suo ruolo	5
4. Il ruolo del giudice nazionale	6
5. L'autonomia processuale degli Stati membri. La rilevanza dei principi di equivalenza e di effettività	8
6. Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione del diritto dell'Unione europea. L'applicabilità diretta	12
7. Il giudice nazionale e il diritto UE non direttamente applicabile. L'interpretazione conforme	16
8. La cooperazione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione. Vecchi problemi e nuove prospettive	19

II.

L'AUTONOMIA PROCEDURALE DEI GIUDICI NAZIONALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

di *Celestina Iannone*

1. Introduzione	25
---------------------------	----

2.	Un'autonomia "funzionale": i principi di equivalenza e di effettività	30
2.1.	Il principio di equivalenza.	32
2.2.	Il principio di effettività	35
3.	Il principio di effettività alla luce della giurisprudenza sugli articoli 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali.	39
4.	Conclusioni	48

III.

**RIFLESSIONI SULL'EFFETTO DIRETTO, SUL PRIMATO
E SULLA DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE**

di Ilaria Anrò e Jacopo Alberti

1.	Introduzione.	51
2.	L'effetto diretto delle norme di diritto dell'Unione europea	54
2.1.	Un inquadramento teorico.	54
2.2.	Le caratteristiche delle norme dotate di effetto diretto	56
2.3.	Le norme dotate di effetto diretto nel panorama delle fonti	59
3.	Il principio nel primato nel diritto dell'Unione europea.	62
3.1.	Un inquadramento teorico.	62
3.2.	Il principio del primato e la sua travagliata accettazione da parte della Corte costituzionale italiana.	66
3.3.	I controlimiti	75
4.	Primato ed effetto diretto tra attrazione e repulsione: recenti precisazioni da parte della Corte di giustizia in tema di disapplicazione	79
5.	Osservazioni conclusive	84

IV.

**IL GIUDICE NAZIONALE E L'OBBLIGO DI INTERPRETARE IL PROPRIO
DIRITTO IN MANIERA CONFORME AL DIRITTO DELL'UNIONE**

di Andrea Circolo

1.	Introduzione: l'obbligo di interpretazione conforme quale meccanismo di adattamento del diritto interno al diritto dell'Unione.	87
2.	Natura e limiti del principio	90
3.	L'interpretazione conforme alle direttive: aspetti critici	95
4.	La relazione con gli altri rimedi d'adattamento (disapplicazione, questione di legittimità costituzionale, azione di danni).	101
5.	L'interpretazione conforme nella giurisprudenza della Corte costituzionale	106
6.	... nella giurisprudenza della Corte di cassazione.	114
7.	... e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato	118
8.	Conclusioni: prospettive future sull'applicazione del principio	120

V.

**LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE
DEL DIRITTO DELL'UNIONE: LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE**

di Fabio Ferraro

1.	Considerazioni preliminari sul ruolo del giudice nazionale	125
----	--	-----

2.	Il riconoscimento espresso del rimedio risarcitorio nella giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio dell'unità dello Stato e dell'indifferenza (o irrilevanza) dell'organo che abbia commesso la violazione	127
3.	Le condizioni sostanziali del risarcimento dei danni: norma violata preordinata a conferire diritti ai singoli.	130
4.	(<i>Segue</i>) Violazione sufficientemente qualificata e nesso di causalità	133
5.	L'autonomia procedurale degli Stati membri e il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione dei principi di effettività ed equivalenza.	134
6.	La responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza.	138
7.	Giudicato, rimedi diretti e tutela risarcitoria	140
8.	La responsabilità risarcitoria nell'ordinamento italiano	142
9.	Le prospettive evolutive del rimedio risarcitorio	147

Sezione II

IL RINVIO PREGIUDIZIALE

I.

L'ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE: CONSIGLI REDAZIONALI

di *Massimiliano Puglia*

1.	Introduzione.	153
2.	La forma dell'ordinanza di rinvio.	155
3.	Il contenuto dell'ordinanza di rinvio	158
4.	Altri elementi	162
5.	Conclusioni	165

II.

**LE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DEL RINVIO PREGIUDIZIALE:
LA GIURISPRUDENZA RELATIVA AI RINVII
PREGIUDIZIALI SOLLEVATI DAI GIUDICI ITALIANI**

di *Celestina Iannone e Luca Terminiello*

1.	Il criterio della "necessità" e della "chiarezza" del rinvio pregiudiziale	167
2.	La giurisprudenza precedente all'adozione dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte	169
3.	L'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.	175
4.	La portata dell'obbligo di motivazione del giudice nazionale quanto agli elementi di diritto e di fatto necessari	179
4.1.	(<i>Segue</i>) La pertinenza dei quesiti sollevati ai fini della decisione della causa.	186
4.2.	(<i>Segue</i>) La rilevanza dei quesiti in presenza delle cc.dd. "situazioni puramente interne"	189
4.3.	(<i>Segue</i>) La rilevanza dei quesiti in presenza di domande pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali	196
5.	Conclusioni	199

III.

IL RUOLO DELLE PARTI NEL RINVIO PREGIUDIZIALE

di *Patrizia De Pasquale*

1. Premessa	201
2. La qualificazione di parte ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 97 del regolamento di procedura della Corte di giustizia	204
3. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte di giustizia.	209
4. Il ruolo delle parti dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza	214
5. L'introduzione dell'art. 363- <i>bis</i> c.p.c. e le (eventuali) conseguenze per le parti	223
6. Conclusioni: il trasferimento di talune questioni pregiudiziali al tribunale	226

IV.

**IL GIUDICE NAZIONALE E LA TUTELA CAUTELARE
NELLA PROCEDURA PREGIUDIZIALE**

di *Simona Caporusso*

1. Premessa	231
2. Inquadramento del problema	232
3. Presupposti della tutela cautelare ed il Reg. UE n. 655/2014.	236
4. (<i>Segue</i>) In particolare l'art. 7, par. 2, del Reg. UE n. 655/2014.	239
5. Tutela cautelare anticipatoria e obbligo del rinvio pregiudiziale	240
6. I precedenti nel diritto eurounitario: il caso <i>Factortame</i>	242
7. (<i>Segue</i>) I casi <i>Zuckerfabrik</i> e <i>Atlanta</i>	245
8. Conclusioni	248

Sezione III

I RAPPORTI TRA CORTI

I.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA CORTE COSTITUZIONALE

di *Luigi Salvato*

1. Premessa	251
2. Il contesto dell'istituzione delle due Corti	251
3. La giurisprudenza delle Corti quale fattore propulsivo dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento eurounitario	255
4. La centralità del rapporto tra le Corti	257
5. L'evoluzione della definizione del rapporto tra gli ordinamenti	259
6. Il rapporto tra ordinamenti secondo lo schema <i>Granital</i>	261
7. Gli sviluppi dello schema <i>Granital</i>	264

II.

**IL GIUDICE NAZIONALE E LA CORTE COSTITUZIONALE:
LA DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ**

di *Tomaso Epandio*

1. Premessa	271
2. L'epoca dell'incertezza	273
3. Gli approcci "Granital" e "269" nel diverso contesto ordinamentale	279
4. Conclusioni operative	282

III.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA CORTE EDU

di *Laura Tomasi*

1. Corte di giustizia e tutela dei diritti fondamentali	285
2. L'interazione tra Corti dal punto di vista della Corte di giustizia	288
3. ... E dal punto di vista della Corte EDU	296
4. Il coordinamento nel futuro: l'adesione dell'Unione europea alla CEDU	299

IV.

**LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL SIGNIFICATO DEL 'PRECEDENTE':
SPUNTI DI UNA COMPARAZIONE**

di *Michele Graziadei*

1. Introduzione	307
2. Il quadro istituzionale entro cui si colloca l'operato della Corte	310
3. Sulle tracce del 'precedente': la ricerca di coerenza e di continuità negli orientamenti della Corte	315
4. La costruzione della giurisprudenza della Corte	322
5. I mutamenti di giurisprudenza	329
6. I grandi precedenti	336
7. Conclusioni	339

Sezione IV

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

I.

**LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE NEI RAPPORTI
TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Elisabetta Bergamini e Marta Ferrari*

1. Introduzione. L'evoluzione delle competenze dell'Unione europea in ambito civile	345
2. Norme di diritto internazionale processuale.	350
2.1. I criteri di giurisdizione	350

2.2.	Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni come fondamento della cooperazione giudiziaria civile	360
2.3.	Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul piano processuale	361
3.	La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali	362
3.1.	Il regolamento Roma I	362
3.2.	Il regolamento Roma II	367
3.3.	I principi comuni ai due regolamenti	370
4.	Cenni sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di famiglia e successioni	371
4.1.	Il regolamento Bruxelles II <i>recast</i> o <i>-bis</i>	371
4.2.	Il regolamento Roma III e le altre cooperazioni rafforzate	377
4.3.	Successioni e obbligazioni alimentari.	381
5.	Considerazioni conclusive: il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione dei regolamenti e le future evoluzioni nella cooperazione giudiziaria civile	383

II.

**LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE NEI RAPPORTI
TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Chiara Amalfitano e Matteo Aranci*

1.	Introduzione: breve evoluzione delle competenze dell'Unione europea in ambito penale	387
2.	Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni come fondamento della cooperazione giudiziaria penale e il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri sul piano processuale: l'art. 82 TFUE	393
2.1.	Il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni penali (art. 82, par. 1, TFUE)	398
2.2.	L'armonizzazione delle legislazioni processuali penali nazionali (art. 82, parr. 2 e 3, TFUE)	409
3.	Le attuali competenze dell'Unione europea in materia penale sostanziale: l'art. 83 TFUE	414
3.1.	La competenza autonoma (art. 83, par. 1, TFUE)	416
3.2.	La competenza accessoria (art. 83, par. 2, TFUE)	419
3.3.	Un esempio di armonizzazione penale: la direttiva PIF del 2017.	422
4.	La Procura europea: uno sguardo di sintesi.	425
5.	Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella materia penale	429

Sezione V

FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE

I.

LA RICERCA NELLE BASI DATI ITALIANE

di *Lucia Marcon e Lucia Mollicone*

1.	Introduzione.	437
----	-----------------------	-----

2.	La banca dati <i>ItalgjureWeb</i> : gli archivi di ambito europeo	441
2.1.	EURIUS	445
2.2.	CEDU	451
2.3.	EURLEX	456
3.	La ricerca in <i>ItalgjureWeb</i>	461
4.	Il sito web della Corte di cassazione	472

II.

IL MOTORE DI RICERCA INFOCURIA

di *Luca Terminiello*

1.	Il contenuto di <i>Infocuria</i>	479
2.	Le modalità di ricerca	480
2.1.	La ricerca testuale	482
2.2.	Materia.	484
2.3.	Citazioni di normativa o di giurisprudenza	485
2.4.	Piano di classificazione sistematica	486
2.5.	Ricerca per numero ECLI	487
2.6.	Strumenti volti a delimitare i documenti di ricerca.	488
2.7.	Elenco dei risultati	490
3.	Altre modalità di consultazione della giurisprudenza	493

III.

LA BANCA DATI EUR-LEX

di *Emma Salemmè*

1.	Introduzione.	499
2.	La storia	500
3.	Il contenuto	501
3.1.	I trattati	502
3.2.	Le fonti di diritto derivato.	504
3.3.	Documenti preparatori e procedure legislative	509
3.4.	La giurisprudenza dell'Unione europea	509
3.5.	Documenti vari	512
3.6.	Legislazione nazionale e giurisprudenza	515
3.7.	La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea	521
4.	La ricerca nel sito <i>Eur-Lex</i>	522
4.1.	Numero CELEX	523
4.2.	Identificatore ECLI.	523
4.3.	Identificatore ELI.	524

IV.

IL PORTALE EUROPEO DI GIUSTIZIA ELETTRONICA

di *Allegra D'Incecco*

1.	Presentazione del Portale <i>e-Justice</i>	527
2.	Principali funzionalità per la magistratura	530

2.1.	Legislazione e giurisprudenza	530
2.2.	Diritto di famiglia e successioni.	532
2.3.	Formazione, reti e agenzie giudiziarie	533
2.4.	Procedimenti giudiziari	535

V.

LA RETE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA

di *Allegra D'Incecco*

1.	Introduzione.	537
2.	Il Portale pubblico della RGUE	539
2.1.	La sezione dedicata alle cause pregiudiziali	540
2.2.	La sezione sulla giurisprudenza nazionale	542
2.3.	La sezione "Note e Studi".	545
2.4.	La sezione "Monitoraggio giuridico".	546
2.5.	La sezione "Schede tematiche"	547

Sezione VI

ALCUNE TESTIMONIANZE

I.

**IL RINVIO PREGIUDIZIALE NEL SISTEMA COSTITUZIONALE
DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Giovanni Pitruzzella* 553

II.

**"UN DIALOGO DA GIUDICE A GIUDICE".
RINVIO PREGIUDIZIALE E RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

di *Lucia Serena Rossi*

1.	" <i>In utroque iure</i> ": giudici nazionali e rinvio pregiudiziale.	557
2.	I casi in cui è obbligatorio effettuare il rinvio. La sentenza <i>Consorzio Italian Management</i>	559
3.	Interpretazione o applicazione? I rimedi in caso di incompatibilità del diritto nazionale con la norma dell'Unione e il ruolo dei giudici nazionali	565
4.	La discrezionalità dei giudici e delle autorità nazionali nel ricorrere ad altri rimedi: le sentenze <i>Thelen Technopark Berlin</i> e <i>Randstad</i>	571
5.	Incompatibilità di norme nazionali con il diritto dell'Unione e ruolo delle Corti costituzionali	575
6.	Corti costituzionali, leale cooperazione e primato: i casi <i>Asociatja</i> , <i>Euro Box</i> e <i>R.S.</i>	582

III.

**LA PROSPETTIVA DELL'ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA
ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E LA FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI**

di *Raffaele Sabato* 589

IV.

**IDENTITÀ NAZIONALE E CORTI COSTITUZIONALI
IL VALORE COMUNE DELL'INDIPENDENZA**

di *Silvana Sciarra*

1. Premessa	599
2. La lingua e l'identità	600
3. Gli altri valori e il principio del primato.	603
4. Conclusioni	609

VOLUME III

**LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE**

INTRODUZIONE

di *Raffaele Sabato* v

Parte I

**LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRINCIPI E ORIENTAMENTI**

Sezione I

LA CONVENZIONE, LA CORTE EDU E IL GIUDICE NAZIONALE

I.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

di *Guido Raimondi*

1. Premessa	7
2. La nozione di sussidiarietà.	9
3. La sussidiarietà in termini convenzionali.	9

4.	Il concetto “classico” di sussidiarietà.	10
5.	La sussidiarietà come <i>self restraint</i> della Corte europea	13
6.	La sussidiarietà nella giurisprudenza della Corte europea. Il “margine di apprezzamento”.	14

II.

**GLI OBBLIGHI POSITIVI DI NATURA CONVENZIONALE
E IL RUOLO DEL GIUDICE, DI STRASBURGO E NAZIONALE**

di *Roberto Giovanni Conti*

1.	Premesse.	17
2.	Gli obblighi positivi in ambito civile.	18
3.	I legami familiari e personali e gli obblighi positivi	22
4.	L'emersione del superiore interesse del minore attraverso gli obblighi positivi.	25
5.	Gli obblighi positivi in materia penale.	30
6.	Corte EDU, 2 marzo 2017, <i>Talpis c. Italia</i> come <i>leading case</i> in materia di contrasto alle violenze di genere	34
7.	Gli obblighi positivi relativi alla condizione carceraria. La sentenza pilota <i>Torreggiani c. Italia</i>	39
8.	La vicenda del letto a castello come metafora del ruolo del giudice, civile e penale, rispetto agli obblighi positivi di matrice convenzionale	42
9.	Conclusioni	46

III.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

di *Alessandro Dinisi*

1.	Il principio di proporzionalità. Nozione generale, fondamento e contenuto	49
1.1.	Genesi del contenuto della proporzionalità	52
2.	Necessità dell'interferenza e pressante bisogno sociale.	55
3.	Pertinenza e sufficienza	57
4.	Bilanciamento o proporzionalità « in senso stretto »	58
5.	Particolari declinazioni della proporzionalità	61
5.1.	Rispetto dei beni, giusto equilibrio e onere individuale ed eccessivo	61
5.2.	L'essenza del diritto quale limite alla proporzionalità	62
6.	Aspetti procedurali della proporzionalità	64

IV.

**IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE**

di *Guido Raimondi*

1.	Proporzionalità e CEDU.	67
2.	Applicazione del principio in generale.	70
3.	(<i>Segue</i>) con riguardo ai diritti di cui agli articoli 8-11 CEDU.	71
4.	(<i>Segue</i>) qualche esempio in altri settori della CEDU.	73
5.	Conclusioni	75

V.

IL MARGINE DI APPREZZAMENTO

di *Giuseppe Riccardi*

1.	Il margine di apprezzamento tra « dottrina » e <i>judicial review</i>	77
2.	Il margine di apprezzamento delle deroghe statali alla Convenzione (art. 15 CEDU)	78
3.	Il margine di apprezzamento delle interferenze statali ai diritti fondamentali. . .	83
3.1.	I test di legittimità delle interferenze statali	83
3.2.	Il margine di apprezzamento delle misure di interferenza: origine ed evoluzione	84
3.3.	Margine di apprezzamento e libertà di espressione	86
3.4.	Margine di apprezzamento e dottrina del consenso	88
3.5.	Il margine di apprezzamento nel bilanciamento tra libertà di opinione e libertà religiosa: blasfemia e protezione dei sentimenti religiosi	90
3.6.	Margine di apprezzamento e tutela della vita privata	96
4.	Il margine di apprezzamento tra <i>self-restraint</i> e limite della ‘discrezionalità’ politica	97

VI.

SIGNIFICATO AUTONOMO DELLE PAROLE

di *Giulia Puleio*

1.	Violazioni semantiche della CEDU e necessità di nozioni autonome	99
2.	Fondamenti teorici della tesi delle nozioni autonome	102
3.	Criteri di interpretazione delle nozioni autonome	105

II.

LA CEDU E IL SISTEMA GIURIDICO INTERNO

I.

L'INQUADRAMENTO DELLE NORME DELLA CEDU TRA LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO. IL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di *Giulia Battaglia*

1.	Introduzione.	111
2.	I punti fermi posti dalle sentenze c.d. “sentenze gemelle” del 2007: la CEDU come parametro costituzionale interposto	113
3.	Gli “assestamenti” della giurisprudenza costituzionale dopo il 2007.	115
3.1.	La persistenza del rilievo delle norme CEDU come parametro all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009: la sentenza Corte cost. n. 80 del 2011.	116
3.2.	Il ridimensionamento del vincolo interpretativo della Corte di Strasburgo.	117
3.2.1.	Il seguito della sentenza Corte cost. n. 49 del 2015: alcune precisazioni sul <i>predominio assiologico</i> della Costituzione, sull’onere di interpretazione convenzionalmente conforme del giudice e sul vincolo del diritto consolidato	121

4. L'incidenza dei pareri resi dalla Corte EDU a mente del Protocollo n. 16 (cenni)	125
5. Le sentenze nn. 120 e 194 del 2018: la Carta Sociale Europea come parametro costituzionale interposto (cenni)	126

II.

L'INTERVENTO DEI TERZI DI FRONTE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA RECENTE "APERTURA" DEL PROCESSO COSTITUZIONALE

di *Giulia Battaglia*

1. Le origini dell'istituto convenzionale	129
2. La disciplina attuale	131
2.1. Il diritto a intervenire dello Stato di cui è cittadino il ricorrente (art. 36, par. 1) e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (art. 36, par. 3)	131
2.2. L'intervento di terzi su invito o dietro autorizzazione del Presidente della Camera « <i>in the interest of the proper administration of justice</i> » (art. 36, par. 2)	132
2.2.1. Gli Stati	132
2.2.2. Gli <i>amici curiae</i>	133
2.2.3. I terzi <i>stricto sensu</i> intesi	135
3. Le regole processuali dell'intervento	135
3.1. La partecipazione "amicale" nella fase di esecuzione delle sentenze	137
4. L'apertura della Corte costituzionale alla "società civile": spunti per un confronto.	138

III.

LEGGI INTERPRETATIVE E APPLICAZIONE RETROATTIVA

di *Chiara Buffon*

1. Natura ed effetti delle leggi interpretative: proporzioni	143
2. La Corte di Strasburgo sugli effetti retroattivi della legge.	146
2.1. Reazioni legislative a mutamenti della giurisprudenza: il caso <i>Vegotex International S.A. c. Belgio</i>	151
2.2. Aspetto civile e contenziosi seriali italiani	154
2.3. Vicenda <i>Scoppola c. Italia</i> e casi confinanti	156
3. Specifiche per la materia fiscale.	159

III.

IL GIUDICE NAZIONALE COME PRIMO GARANTE DEI DIRITTI CONVENZIONALI

I.

**OBBLIGHI E POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE NAZIONALE:
L'INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA CEDU**

di *Piero Gaeta*

1. Interpretazione costituzionalmente conforme: cenni essenziali	167
--	-----

2.	(<i>Segue</i>) quando è assolto dal giudice comune l'obbligo di interpretazione conforme?	170
3.	Interpretazione 'convenzionalmente' conforme: caratteri e differenze	172
4.	Di alcuni dubbi e su alcuni rischi. Conclusioni.	178

II.

**IL "DIRITTO CONSOLIDATO" E LA "SENTENZA PILOTA":
QUALI CONSEGUENZE PER IL DIRITTO INTERNO E QUALI OBBLIGHI
PER IL GIUDICE NAZIONALE**

di *Daniela Cardamone*

1.	Interpretazione conforme e "diritto vivente" europeo, dalle "sentenze gemelle" alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015.	183
2.	La "sentenza pilota"	184
3.	Applicazione delle sentenze della Corte EDU ai casi simili in via interpretativa: difficoltà di individuare il precedente di "portata generale"	185
4.	Non utilità del criterio della formazione giudiziaria che ha emesso la sentenza della Corte EDU al fine di individuare la "giurisprudenza consolidata"	187
5.	Considerazioni conclusive	189

III.

I RIMEDI INTERNI

di *Davide Giovanni Pintos*

1.	Introduzione.	191
2.	La nozione di rimedio interno per la Corte EDU	192
3.	L'ammissibilità di un ricorso diretto alla Corte EDU	204

IV.

IL PROCESSO DINANZI ALLA CORTE DI STRASBURGO

di *Giulia Battaglia*

1.	Introduzione: le vie di accesso alla Corte di Strasburgo	209
2.	L'accesso alla Corte di Strasburgo da parte dei singoli	210
	2.1. I soggetti legittimati ad adire la Corte	210
	2.2. La nozione di vittima.	212
3.	Cenni sulla ricevibilità del ricorso	214
	3.1. Le condizioni di ricevibilità poste dall'art. 35 CEDU	214
	3.2. I motivi di irricevibilità connessi alla competenza della Corte	216
4.	L'introduzione del ricorso individuale e le formalità previste dall'art. 47 del Reg..	217
5.	La procedura	219
	5.1. Le differenti formazioni giudiziarie della Corte per l'esame dei ricorsi individuali	219
	5.1.1. Le principali tappe della procedura: dall'esame sulla ricevibilità del ricorso individuale	222
	5.1.2. ... alla comunicazione del ricorso al governo con la conseguente instaurazione del contraddittorio	223

5.2.	Cenni alla procedura seguita dal ricorso interstate	225
5.3.	I poteri istruttori della Corte	225
5.4.	Le misure <i>ad interim</i>	226
5.5.	Il regolamento amichevole e la dichiarazione unilaterale	228
6.	Le decisioni e le sentenze.	229
7.	La Grande Camera	231

V.

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA DUPLICE PROSPETTIVA, NAZIONALE ED EUROPEA

di *Maria Aversano*

1.	Premessa	235
2.	Il processo di esecuzione nella prospettiva nazionale	236
2.1.	L'inizio della fase esecutiva	236
2.2.	L'adempimento agli obblighi conformativi: contenuti e destinatari	237
3.	Il processo di esecuzione nella prospettiva del Consiglio d'Europa	250
4.	Conclusioni e linee di azione	253

VI.

GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DELLA CORTE EDU SUL GIUDICATO PENALE

di *Daniela Cardamone*

1.	L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU quale obbligo internazionale	259
2.	L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU mediante la riapertura del processo.	260
3.	Gli strumenti processuali per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU: principio di sussidiarietà e adempimento di un'obbligazione di risultato	262
4.	Estensione degli effetti delle sentenze della Corte EDU a soggetti diversi dai ricorrenti vittoriosi	265
5.	Il nuovo rimedio per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo	269

VII.

IL PERIMETRO DELLA MATERIA PENALE

di *Francesco Mazzacava*

1.	Rilievi introduttivi	271
2.	L'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo	272
3.	La conseguente ridefinizione dell'ambito operativo delle garanzie penalistiche previste dalla Costituzione.	277
4.	Il problema dell'analisi delle funzioni: l'esempio della confisca (rinvio)	282

VIII.

**L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU IN AMBITO CIVILE
E LA NUOVA IPOTESI DI REVOCAZIONE "EUROPEA", ART. 391-QUATER C.P.C.**

di *Roberto Giovanni Conti*

1.	Premesse	285
2.	Il <i>prima</i> dell'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. Corte cost. n. 123/2017	289
2.1.	Pregi e difetti di Corte cost. n. 123/2017	291
2.2.	Il pianeta famiglia e la riapertura dei procedimenti	295
3.	L'art. 1, comma 10 lett. <i>a</i>) della legge delega n. 206/2021 alla riforma del processo civile	297
4.	L'interprete di fronte all'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. ed alle disposizioni attuative della legge delega	298
5.	L'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. si applica ai giudizi tributari?	300
6.	Su alcuni nodi problematici posti dall'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. Le decisioni passate in giudicato. Qual è il confine dell'art. 391- <i>quater</i> c.p.c.?	302
6.1.	Il diritto di stato delle persone come elemento indefettibile per la revocazione europea	303
6.2.	L'inidoneità del riconoscimento dell'equa indennità accordata dalla Corte a compensare le conseguenze della violazione	306
6.3.	La legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in materia di revocazione con uno sguardo fugace alla revisione penale	309
6.4.	I terzi di buona fede prima e dopo l'art. 391- <i>quater</i> c.p.c.	312
6.5.	Le sentenze di condanna dell'Italia dopo l'entrata in vigore dell'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. Quale regime transitorio?	314
6.6.	La decisione del giudizio di revocazione.	317
7.	Terzi e parte civile nel processo penale rispetto al processo inconvenzionale accertato dalla Corte EDU? Quale regime (e tutela)?	319
8.	Al fondo della nuova ipotesi di revocazione introdotta dall'art. 391- <i>quater</i> c.p.c. Un nuovo orizzonte su <i>verità</i> processuale e certezza del diritto	323

IX.

LA RICERCA DEI PRECEDENTI DELLA CORTE EDU

di *Francesco Perrone*

1.	L'archivio HUDOC	327
2.	HUDOC: la maschera di ricerca avanzata.	328
3.	HUDOC: la maschera di affinamento della ricerca.	331
4.	HUDOC: le informazioni disponibili su un caso determinato. Percorsi pratici di ricerca.	337
5.	HUDOC: ricerca delle Risoluzioni interinali e finali relative all'esecuzione delle pronunce della Corte EDU.	343
6.	ECHR-KS.	345
7.	<i>Italgiureweb</i>	345
8.	Osservatorio delle sentenze della Corte EDU della Camera dei deputati.	348
9.	Il sistema IATE.	348

Sezione II
 IL DIRITTO E IL PROCESSO CIVILE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
 EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

I.

IL GIUSTO PROCESSO CIVILE

I.

**IL DIRITTO ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
 (COGNIZIONE ED ESECUZIONE)**

di *Emilio Bufano*

1.	Il raggio applicativo dell'art. 6, par. 1, CEDU	355
2.	Il carattere (relativamente) casistico del sindacato	360
3.	La durata del giudizio: l'inizio del processo.	363
4.	La fine del processo: l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale tra accesso a un giudice e ragionevole durata.	367
5.	I criteri di valutazione della ragionevolezza	371
5.1.	La complessità del caso	372
5.2.	Il comportamento delle autorità coinvolte.	373
5.3.	Il comportamento delle parti	375
5.4.	La posta in gioco (cd. <i>enjeu</i>)	377
6.	La combinazione tra art. 6 e art. 13 CEDU: i rimedi interni	379

II.

I RIMEDI PREVENTIVI DELL'IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

di *Emilio Bufano*

1.	Il diritto-onere di esperire rimedi acceleratori dopo la legge n. 208 del 2015	383
2.	Una rassegna dei rimedi preventivi e la sequenza di sindacati di legittimità costituzionale	385
3.	I rimedi acceleratori nel processo civile	388
4.	La nuova istanza di prelievo nel processo amministrativo.	392
5.	L'istanza di prelievo dal 2008 al 2015	395
6.	L'effettività dei rimedi preventivi nella sentenza <i>Olivieri c. Italia</i>	396
7.	La Corte costituzionale a valle della Corte EDU	398

III.

LA LEGGE PINTO: IL RIMEDIO RIPARATORIO

di *Emilio Bufano*

1.	Genesi storica della l. n. 89 del 2001	401
2.	Il rapporto tra il rimedio domestico e il modello europeo	403
2.1.	La funzione originaria del meccanismo riparatorio interno	403
2.2.	La natura autonoma o derivata del rimedio interno	404

2.3.	La tesi dell'applicabilità diretta della CEDU e la sua critica	406
2.4.	La (parziale) normatività <i>per relationem</i> del rimedio Pinto, il margine di apprezzamento e il limite dell'effettività	408
3.	L'irragionevole durata del giudizio	412
4.	Il diritto all'equa riparazione e la sua qualificazione	413
4.1.	L'ipotesi dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito	413
4.2.	Le tesi dell'obbligazione <i>ex lege</i> o della responsabilità contrattuale dello Stato	417
4.3.	Critiche all'ipotesi indennitaria e profili di specialità risarcitoria	420
5.	L'ambito soggettivo della tutela.	423
6.	L'accesso al rimedio Pinto in pendenza del giudizio.	425
7.	Il danno risarcibile e il regime probatorio.	429
7.1.	Nozioni preliminari.	429
7.2.	Il danno patrimoniale	430
7.3.	Il danno non patrimoniale.	432
7.4.	Il pregiudizio patito dall'ente	435
7.5.	Il contegno processuale della parte.	437
7.5.1.	Il sistema delle presunzioni legali e le questioni inter-temporali	437
7.5.2.	Abuso, concorso nel ritardo e consapevole inconsistenza della pretesa (o difesa)	440
7.5.3.	Le presunzioni (relative) di insussistenza del danno	442
7.6.	La quantificazione dell'equa riparazione.	444
7.6.1.	Considerazioni preliminari sulla legge applicabile nella liquidazione	444
7.6.2.	I ricorsi pre-2012	446
7.6.3.	La disciplina post-2012 e post-2016	447
8.	La decadenza dal diritto	449
9.	Il danno da ritardo nel pagamento dell'indennizzo.	450

II.

IL DIRITTO ALLA VITA

I.

IL DIRITTO ALLA VITA E ALLA SALUTE

di *Giulio Donzelli*

1.	Premessa	455
2.	L'art. 2 CEDU e il relativo ambito di applicazione	456
3.	Protezione della vita e della salute: l'integrità psicofisica della persona	460
4.	Suicidi e atti di autolesionismo	464
5.	Strutture sanitarie.	465
6.	Eutanasia e interruzione delle cure di sostegno vitale	467
7.	Trattamenti sanitari obbligatori: il caso dell'obbligo vaccinale	469
8.	Carceri	473
9.	Incidenti relativi alla circolazione stradale e al settore edilizio	474
10.	Divieto di privare intenzionalmente della vita: la pena di morte	476

11. Uso letale della forza da parte di agenti dello Stato e relative eccezioni.	478
12. Obblighi procedurali	482

II.

LA TUTELA DELL'AMBIENTE

di *Giulia Puleio*

1. Introduzione.	487
2. Ambiente e diritto alla vita	489
3. Ambiente e divieto di tortura	494
4. Ambiente e diritto alla vita privata e familiare	495
5. Ambiente e libertà di espressione, di riunione e di associazione	502
6. Ambiente e tutela della proprietà.	505
7. Cambiamento climatico e diritti dell'uomo	507

III.

DIVIETO DI TORTURA E DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

I.

INQUADRAMENTO GENERALE E RINVIO

di *Davide Giovanni Pintus*

1. Introduzione.	515
--------------------------	-----

IV.

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

I.

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

di *Giuseppe Versaci*

1. Il materiale interpretativo dell'art. 14, CEDU: lettera, sistema, evoluzione sociale e comparazione	521
2. Il giudizio di discriminazione elaborato dalla Corte di Strasburgo. Un confronto con il giudizio di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost.	523
3. L'accessorietà dell'art. 14, CEDU, la mancata ratifica del Protocollo n. 12, CEDU e l'autonomia "confinata" dell'art. 21, CDFUE.	531
4. L'individuazione di fattori di rischio non testuali	534
5. L'efficacia orizzontale. L'integrazione giudiziale di una lacuna normativa in chiave antidiscriminatoria	535

V.

IL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

I.

IL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E VITA FAMILIARE

di *Guido Alpa*

1.	Introduzione.	541
2.	Nozione di vita privata e familiare	547
3.	La tutela della vita privata. Riservatezza, privacy, dati personali	548
4.	Riservatezza e informazione	551
5.	Sorveglianza	551
6.	Diritto all'immagine	553
7.	Aspetto fisico	553
8.	Libertà di espressione, diritto all'informazione, libertà di stampa	555
9.	Parodia e satira	556
10.	Identità genetica e diritto di conoscere le proprie origini	557
11.	Identità e nome	559
12.	Nome della moglie	561
13.	Cognome dei coniugi.	561
14.	Identità etnica	562
15.	Identità e cittadinanza	563
16.	La vita familiare.	565
	16.1. La nozione di famiglia nella giurisprudenza della Corte EDU	565
	16.2. Famiglia, vita familiare e vita privata.	569
	16.3. Vita familiare e congiunti	571
	16.4. Coppie omosessuali.	571
	16.5. Adozione.	572
	16.6. Il diritto di sposarsi e fondare una famiglia (art. 12).	573
	16.7. Famiglia e diritti della personalità nella giurisprudenza della Corte di cassazione orientata dalla Corte EDU	575
17.	Vita privata e familiare e discriminazioni. L'orientamento sessuale	587
	17.1. Intersezioni	587
	17.2. La "natura" e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale	589
	17.3. La qualificazione del "diverso". Medicina e psicologia	590
	17.4. Il percorso di legittimazione della diversità	591
	17.5. L'identità del diverso.	593
	17.6. Discriminazione diretta e indiretta	595
	17.7. Il ruolo delle Corti europee	596
	17.8. La discriminazione dell'omosessuale considerato come individuo	597
	17.9. La configurazione giuridica del gender e i problemi del transessualismo	597

II.

DOMICILIO E CORRISPONDENZA

di *Francesco Perrone*

1.	Corrispondenza: ambito d'applicazione	603
----	---	-----

2.	Gli obblighi negativi	606
3.	Gli obblighi positivi	607
4.	Il domicilio	609
5.	Domicilio e protezione dell'ambiente	613

III.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di *Francesco Perrone*

1.	Collocazione sistematica e natura del diritto alla protezione dei dati personali. .	617
2.	Il diritto alla <i>privacy</i> come diritto relativo e bilanciabile.	620
3.	L'operatività della logica convenzionale del diritto alla <i>privacy</i>	622
4.	La <i>three steps</i> rule nel diritto alla <i>privacy</i>	624
5.	La linea di confine tra necessità e proporzionalità dell'interferenza nel godimento del diritto alla <i>privacy</i>	628
6.	L'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico nelle indagini penali.	630

IV.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E GESTAZIONE PER ALTRI

di *Carmelo Sgroi*

1.	Premessa. La procreazione medicalmente assistita (PMA) e la gestazione per altri (GPA). Nozioni e disciplina. Il contesto legislativo: interno, sovranazionale e internazionale (sintesi).	635
2.	L'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU con riguardo a PMA e GPA. Vita privata e vita familiare, tra obbligazioni positive e negative. La classificazione concreta della nozione di "vita familiare". Il margine di apprezzamento degli Stati. L'intreccio con il divieto di discriminazioni <i>ex</i> art. 14 CEDU.	640
3.	L'accesso alle tecniche riproduttive. Il diritto di divenire genitori in senso genetico. Le coppie omosessuali. Limiti alla genitorialità attraverso tecniche di procreazione assistita.	644
4.	La gestazione per altri nella giurisprudenza della Corte EDU. Il principio del <i>best interest of the child</i> tra identità biologica e identità sociale. La correlativa restrizione del margine di apprezzamento. I diritti dei minori nati da GPA. Le declinazioni del principio. Il parere consultivo della Corte EDU del 10 aprile 2019.	646
5.	Continuità nell'indirizzo della Corte EDU. I riflessi sul versante interno, nel dialogo tra le Corti. Le prospettive nell'interpretazione di legittimità (cenni e rinvio).	651

V.

DIRITTI DEL MINORE E PRINCIPIO DEL *BEST INTEREST OF THE CHILD*

di *Giulia Battaglia*

1.	Introduzione.	659
2.	Il rilievo delle carte internazionali e il principio del <i>best interest of the child</i> . . .	661

3.	I diritti del minore nell'ambito dell'art. 8 CEDU.	662
3.1.	L'identità familiare del minore: accertamento della paternità e della maternità, nuove modalità di costituzione della filiazione.	664
3.2.	La cura e gli interessi del minore nei contesti di crisi o disfunzionalità della famiglia.	668

VI.

**IMMIGRAZIONE, DIRITTO D'ASILO, NON REFOULEMENT,
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

di *Cristina Correale*

1.	Collocazione sistematica e natura del diritto di asilo.	677
2.	Articolo 8 della Convenzione — Diritto al rispetto della vita privata e familiare.	678
2.1.	Il concetto di vita privata e l'incidenza su apolidia, cittadinanza e residenza.	680
2.2.	Il concetto di vita familiare	682
2.2.1.	Il concetto di vita familiare e l'incidenza su immigrazione, espulsione, ricongiungimento familiare	683
3.	<i>Best interest of the child</i> , accertamento dell'età, trattenimento ed espulsione dei minori	687
4.	Articolo 3 della Convenzione. Il principio di <i>non refoulement</i>	691
4.1.	Torture e pene o trattamenti inumani o degradanti	691
4.2.	Articolo 3 della Convenzione e trattenimento.	695
4.3.	Il principio di <i>non refoulement</i> e la sua applicazione in materia di protezione internazionale ed immigrazione	697
4.4.	Principio di <i>non refoulement</i> e procedure di rimpatrio	700
4.5.	<i>Non refoulement</i> ed estradizione	703

VI.

LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

I.

LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

di *Carmelo Sgroi*

1.	La libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Definizioni. Ambito e oggetto della tutela.	711
2.	Dimensione interna e manifestazioni esterne. Limitazioni alle (sole) libertà di manifestazione. Presupposti e condizioni delle ingerenze legittime.	716
3.	L'obiezione di coscienza. Presupposti e casistica (l'obiezione al servizio militare, all'interruzione di gravidanza, al giuramento). Il rifiuto dei trattamenti sanitari	722
4.	Pratiche e riti e relative limitazioni	727
5.	Manifestazioni, simboli e segni religiosi. Sfera privata e sfera pubblica. Abiti e altri simboli identitari (il "velo islamico"); casistica	729
6.	Simboli religiosi negli edifici pubblici. Il Crocifisso	733
7.	Libertà di insegnamento e di istruzione. Predicazione e proselitismo.	734
8.	La dimensione collettiva e organizzativa del fenomeno religioso. Le relazioni tra Stati e Chiese.	737

9. Altre applicazioni in tema di libertà di pensiero e di fede. Conflitti tra diritti. L'immigrazione.	741
--	-----

II.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

di *Giuseppe De Marzo*

1. Introduzione.	743
2. I criteri di valutazione della legittimità dell'interferenza dei pubblici poteri . . .	744
2.1. Il fondamento legale	745
2.2. La legittimità dell'interesse perseguito	746
2.3. La necessità dell'interferenza in una società democratica	747
3. La protezione della reputazione e i criteri del bilanciamento.	748
4. Gli <i>hate speech</i>	752

VII.

LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ

I.

ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

di *Alessandro Dinisi*

1. Diritto al rispetto dei beni: genesi e struttura della disposizione.	755
2. Nozione di bene	757
3. Aspettativa legittima	759
3.1. Affidamento su situazioni <i>contra legem</i>	761
3.2. Beni e interessi esclusi dalla nozione.	764
4. Obblighi positivi ed efficacia orizzontale	767

II.

ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 – IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEI BENI

di *Alessandro Dinisi*

1. Struttura del giudizio.	771
2. Qualificazione dell'interferenza	772
2.1. Privazione della proprietà	773
2.2. Disciplina dell'uso dei beni	776
2.3. Altre interferenze	778
3. Requisiti sostanziali.	779
3.1. Legalità.	780
3.2. Scopo legittimo	783
3.3. Giusto equilibrio	784

III.

ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1 - CASISTICA RILEVANTE

di *Alessandro Dinisi*

1.	Vicende espropriative	791
1.1.	L'espropriazione indiretta	791
1.2.	Il giusto indennizzo.	796
1.3.	(<i>Segue</i>) altri requisiti sull'indennità di esproprio	800
2.	Conformazione della proprietà	802
2.1.	Confische	805
3.	Tutela del credito ed esecuzione delle sentenze	810
3.1.	Rapporti verticali	811
3.2.	Rapporti orizzontali	814
4.	Comportamenti della P.A. e affidamento del cittadino	816

Sezione III

**IL DIRITTO E IL PROCESSO PENALE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

I.

IL GIUSTO PROCESSO PENALE

I.

LA PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE

di *Chiara Buffon*

1.	Udienza pubblica quale prerogativa della collettività e diritto individuale	829
2.	Ordinamenti a confronto: tenuta del modello camerale	833
3.	Materie escluse e prospettive di inclusione	836

II.

GIUDIZIO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO

di *Chiara Buffon*

1.	Presenza e condizioni per una legittima assenza	841
2.	Presunzioni di consapevolezza al vaglio dei giudici europei	844
3.	Nuove categorie processuali, ma ancora presunzioni	847

III.

**LA PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE
IN PRESENZA DI CONFLITTI DI GIURISPRUDENZA (*CONTRADA C. ITALIA*)**

di *Daniela Cardamone*

1.	La ragionevole prevedibilità nell'ambito dei conflitti sincronici di giurisprudenza.	851
----	--	-----

2.	La sentenza <i>Contrada c. Italia</i> : « sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore » vs. « continuità con la giurisprudenza precedente »	855
3.	La “prevedibilità” della qualificazione giuridica del fatto e della pena conseguente	858
4.	Prevedibilità e principio di colpevolezza.	858
5.	Conclusioni e prospettive	861

IV.

**LA TUTELA DELLA VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE
NELLA GIURISPRUDENZA CEDU**

di *Antonietta Picardi*

1.	Premesse	863
2.	Il concetto di vittima	865
3.	(<i>Segue</i>) differenze con violenza fondata sul genere (libertà, autodeterminazione ed evoluzione dei diritti).	867
4.	La CEDU e i diritti fondamentali (attuazione delle direttive e convenzione nel diritto interno)	870
5.	Giurisprudenza e fattispecie specifiche: un percorso di lettura per una migliore applicazione della CEDU nel diritto interno	871
6.	Riflessioni conclusive	899

V.

**IL CONTRADDITTORIO SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA
DEL FATTO (*DRASSICH C. ITALIA*, NN. 1 E 2)**

di *Antonietta Picardi*

1.	Premessa: il principio del contraddittorio quale corollario del diritto di difesa e dell'equo processo	901
2.	La riqualificazione giuridica del fatto e il mutamento dell'addebito: <i>Drassich c. Italia</i> dell'11 dicembre 2007.	903
2.1.	(<i>Segue</i>) sviluppi del processo dopo il caso <i>Drassich 1</i> e la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011.	906
3.	La sentenza della Corte di cassazione del 15 maggio 2013 n. 37413 e ‘ancora’ il caso <i>Drassich</i> (Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 febbraio 2018; <i>Causa Drassich c. Italia</i>).	909
4.	Conclusioni	912

VI.

**IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA E IL RIESAME
DELLA PROVA DICHIARATIVA IN APPELLO**

di *Chiara Buffon*

1.	Questioni di immediatezza, tra oralità, pubblicità e prova testimoniale	915
1.1.	La mancata audizione di un testimone.	916
1.2.	Il mutamento del giudice	919
1.3.	L'annullamento dell'assoluzione senza riesame delle prove	920

2.	La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: metrica italiana	922
3.	Nuove frontiere per la rinnovazione: rito abbreviato, esame dell'imputato, giudizio di rinvio e prova scientifica	924

VII.

**L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE QUALE GARANZIA DI EQUITÀ
DEL PROCESSO (*FELLONI C. ITALIA*)**

di *Antonietta Picardi*

1.	Premessa.	927
1.1.	(<i>Segue</i>) storia del procedimento.	929
2.	La decisione <i>Felloni c. Italia</i>	931
3.	Motivazione della CEDU in merito alla denunciata violazione dell'art. 7 (cenni).	933
4.	L'obbligo di motivazione in Italia	934
4.1.	... e nella CEDU	936
5.	Conclusioni	937

II.

DIRITTI FONDAMENTALI NELLA FASE DELLE INDAGINI

I.

**I COMPORTAMENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE CONTRARI AL DIVIETO DI
TORTURA O DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI**

di *Massimo Di Benedetto*

1.	Introduzione	943
2.	Particolare delicatezza e rilievo della protezione garantita dall'Articolo 3. Elemento materiale ed elemento procedurale di tale disposizione	945
3.	L'aspetto materiale dell'Articolo 3	946
4.	L'aspetto procedurale dell'Articolo 3. Lo statuto dell'indagine effettiva.	951

II.

**IL DIRITTO AL RISPETTO DEL DOMICILIO IN CASO DI PERQUISIZIONI
(*BRAZZI C. ITALIA*)**

di *Daniela Cardamone*

1.	Il diritto al rispetto del domicilio nella giurisprudenza della CEDU.	955
2.	L'assenza di un controllo giurisdizionale <i>ex ante</i> della perquisizione domiciliare e la possibilità di controbilanciare tale mancanza con garanzie procedurali nella fase di esecuzione della perquisizione	956
3.	La mancanza di un rimedio <i>ex post</i>	958
4.	Gli effetti della pronuncia. Analisi dei possibili rimedi effettivi e nuovo rimedio introdotto dal legislatore nazionale.	960

III.

IL DIRITTO AD UN RICORSO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO NEI CONFRONTI DELLE MISURE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ (RIZZOTTO C. ITALIA)

di *Daniela Cardamone*

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Principi generali della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo in tema di libertà personale | 963 |
| 2. | Il caso <i>Rizzotto c. Italia</i> (n. 2): motivi di ricorso e decisione della Corte EDU . . | 965 |
| 3. | Il principio di unicità del diritto all'impugnazione in materia cautelare e il suo superamento. | 966 |
| 4. | Il sistema interno dei rimedi <i>de libertate</i> alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo | 970 |

IV.

DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE

di *Chiara Buffon*

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Equità della “controversia di carattere civile” nel procedimento penale. | 973 |
| 2. | Decorrenza dei diritti civili e “formalità” italiane. | 977 |
| 3. | Ripercussioni interne, contrasti ed effetti collaterali | 980 |

III.

I DIRITTI DEI DETENUTI

I.

IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

di *Carmelo Sgroi*

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Il divieto di tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti nella CEDU, nella Carta dei diritti dell'Unione e nelle fonti di diritto internazionale. Le nozioni (autonome) di “tortura”, “trattamento inumano” e “trattamento degradante”. Il carattere assoluto del divieto. Obblighi negativi e obblighi positivi dello Stato. Principi generali. | 985 |
| 2. | Il contesto carcerario nel quadro dell'art. 3 CEDU. L'inevitabile afflittività della detenzione e i suoi limiti. Il problema del sovraffollamento e lo “spazio vitale”. Le regole di <i>soft law</i> | 992 |
| 3. | L'attenzione della Corte EDU sulla situazione relativa all'Italia. L'emersione del problema del sovraffollamento. La sentenza <i>Sulejmanovic c/Italia</i> del 2009. . . . | 996 |
| 4. | Il sovraffollamento come fenomeno strutturale-sistemico e la sentenza “pilota” <i>Torreggiani c/Italia</i> del 2012. | 998 |
| 5. | Il seguito interno della sentenza-pilota. Il quadro delle misure legislative del 2013-2014 per la riduzione del sovraffollamento. In particolare: rimedi preventivi e rimedi compensativi; gli artt. 35- <i>bis</i> e 35- <i>ter</i> dell'Ordinamento penitenziario . | 1001 |
| 6. | La (positiva) valutazione dei rimedi da parte della Corte EDU: le pronunce di irricevibilità <i>Stella e Rexhepi c/Italia</i> del 2014. La sorte dei ricorsi precedenti: necessità di esaurire i rimedi interni, anche se sopravvenuti | 1003 |

7. Il punto di arrivo: la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, *Mursič c/Croazia* del 2016. La riconsiderazione dei criteri di accertamento del trattamento inumano e degradante, tra presunzioni di violazione dell'art. 3 CEDU e rilievo di fattori "compensativi". Gli ergastolani e gli internati 1007

II.

ERGASTOLO OSTATIVO E TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA

di *Francesco Mazzacava*

1. Rilievi introduttivi 1015
 2. L'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo: la svolta nella sentenza *Vinter*. 1016
 3. L'applicazione dei principi affermati nella sentenza *Vinter* nella giurisprudenza successiva 1020
 4. L'ergastolo ostativo di fronte alla Corte europea, le ricadute nella giurisprudenza costituzionale e la recente riforma 1024

III.

IL REGIME DETENTIVO DIFFERENZIATO

di *Chiara Buffon*

1. Ragioni di sicurezza *interna* ed *esterna* al carcere dietro l'utilizzo di regimi detentivi differenziati. 1031
 2. Configurabilità di trattamenti inumani o degradanti contrari all'art. 3 della Convenzione. 1033
 2.1. Rilevanza dello stato di salute del ricorrente 1035
 3. Condizioni di legittimità del regime quale ingerenza nell'esercizio di altri diritti dell'uomo 1038

IV.

LE RESIDENZE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (REMS)

di *Massimo Di Benedetto*

1. Introduzione. 1041
 2. Profili di criticità dal punto di vista della compatibilità convenzionale 1042
 3. La possibile violazione dell'art. 3 della Convenzione. 1043
 4. La possibile violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione 1048
 5. La possibile violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione 1050
 6. Il monito della Corte costituzionale al legislatore: "*una legge per superare le criticità*". La sentenza 27 gennaio 2022, n. 22. 1050

IV.

LA GIURISPRUDENZA CEDU E LA NOZIONE AUTONOMA DI “MATERIA PENALE”

I.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

di *Giuseppe Riccardi*

1.	Misure di prevenzione e « materia penale » nella giurisprudenza europea	1057
2.	Le misure di prevenzione personale e la libertà di circolazione	1060
2.1.	La sentenza della Grande Camera, <i>De Tommaso c. Italia</i> , del 2017: il deficit di legalità convenzionale	1060
3.	Gli effetti interpretativi ed applicativi della sentenza <i>De Tommaso</i>	1064
3.1.	La genericità del ‘contenuto’ delle prescrizioni e l’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011	1064
3.1.1.	Le Sezioni Unite ‘ <i>Paternò</i> ’ e l’interpretazione ‘tassativizzante’ del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione	1064
3.1.2.	La Corte costituzionale n. 25 del 2019 e l’illegittimità costituzionale del delitto di violazione delle prescrizioni ‘generiche’.	1065
3.2.	La genericità delle categorie di destinatari delle misure di prevenzione personali e la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale.	1067
4.	Le misure di prevenzione personale tra tutela convenzionale e tutela costituzionale	1070

II.

LE CONFISCHE

di *Giuseppe Riccardi*

1.	La nozione autonoma di « materia penale » e le confische	1071
2.	La confisca di prevenzione nell’ordinamento italiano	1072
3.	La confisca urbanistica nel dialogo tra le Corti	1074
3.1.	Il caso <i>Sud Fondi c. Italia</i> : la natura penale della confisca urbanistica e la necessità di un “legame di natura intellettuale”.	1074
3.2.	Il caso <i>Varvara c. Italia</i> e la necessità di una condanna in senso formale	1076
3.3.	La Corte costituzionale n. 49 del 2015: la condanna in senso sostanziale ed il “predominio assiologico della Costituzione”	1078
3.4.	La sentenza <i>G.I.E.M. e altri c. Italia</i> della Grande Camera: la confisca senza condanna e la proporzionalità della misura	1079
3.5.	La confisca senza condanna e il nuovo art. 578- <i>bis</i> cod. proc. pen.	1082

III.

NE BIS IN IDEM E CONTROVERSA NATURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL DIALOGO TRA LE CORTI

di *Massimo Di Benedetto*

1.	Introduzione.	1083
2.	Della natura sostanziale o procedurale della garanzia.	1084

3. Il presupposto, per l'operatività della garanzia, della medesimezza "del reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". 1084
4. Sul concetto di reato. 1085
5. Il requisito della previa sentenza definitiva sulla prima imputazione. 1086

IV.

LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

di *Massimo Di Benedetto*

1. Introduzione. 1089
2. L'aspetto strettamente procedurale della garanzia sancita dall'art. 6 § 2 1090
3. Il *second aspect* di cui all'art. 6 § 2; il profilo *lato sensu* reputazionale del principio di presunzione di innocenza. 1091
4. L'approccio casistico della giurisprudenza convenzionale sul principio di presunzione di innocenza e l'importanza del linguaggio ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di talune violazioni. Il caso del giudizio civile per il risarcimento dei danni intentato nei confronti dell'autore di un fatto illecito dopo che il danneggiante, in sede penale, è stato già prosciolto per quello stesso fatto. . . 1094
5. (*Segue*) altre applicazioni del versante reputazione del principio di presunzione d'innocenza 1097
6. (*Segue*) brevi cenni sulla Riforma Cartabia 1099

VOLUME II.II

**LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE**

Parte II

**L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CEDU
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Sezione I
CIVILE

I.

INQUADRAMENTO GENERALE

I.

**L'INCIDENZA DELLA CEDU SULL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

di *Roberto Giovanni Conti*

1. Ruolo rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. 7

2.	La Corte di cassazione ed il suo cammino verso e per i diritti dell'uomo.	12
3.	Chi sono dunque i protagonisti del viaggio verso i diritti della persona? Il giudice nazionale.	13
4.	I rinvii pregiudiziali come circolo virtuoso fra le giurisdizioni nazionali e sovranazionali	14
5.	La mancata ratifica del Protocollo n. 16 annesso alla CEDU da parte dell'Italia. La necessità di un dialogo diretto fra giudice nazionale e Corte EDU "prima" del verdetto finale.	16
6.	Qual è dunque la posta in gioco?	19
7.	I protocolli d'intesa fra le Corti nazionali e la Corte EDU e la fiducia come colla fra le giurisdizioni	23
8.	Il ruolo del giudice comune, di merito e di legittimità nell'interpretazione.	24
9.	Qual è il ruolo dell'Avvocato rispetto ai diritti umani e alla CEDU?	25
10.	La logica della fiducia e la revocazione/revisione delle sentenze del giudice italiano contrarie alla CEDU	28
11.	La formazione ed il ruolo del giudice comune e dell'avvocato	31
12.	Conclusioni. Verso un diritto più giusto e vero non può tralasciare la CEDU	33

II.

DIRITTI CIVILI

I.

ADOZIONE DI PERSONE MINORI D'ETÀ

di *Grazia Ofelia Cesaro*

1.	Premessa.	41
2.	La rescissione del legame familiare quale <i>extrema ratio</i> : le interazioni della giurisprudenza di legittimità con le indicazioni della Corte EDU	42
3.	Le garanzie procedurali nei procedimenti per la declaratoria dello stato di adottabilità e l'obbligo di motivazione rafforzata.	45
4.	La valutazione sull'adeguatezza delle figure vicarianti e i contatti con i genitori	50
5.	L'adozione c.d. "mite" e l'adozione "aperta" quali ipotesi di applicazione dell'obbligo positivo di cui all'art. 8 Convenzione EDU	51

II.

MODELLI FAMILIARI ED EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

di *Salvatore Patti*

1.	Il progressivo avvicinamento dei modelli familiari in Europa.	57
2.	Le affinità: verso un linguaggio giuridico condiviso delle relazioni familiari	58
3.	L'evoluzione del matrimonio	60
4.	Dalla famiglia "isola" all'arcipelago.	61
5.	Modelli di regime patrimoniale e di scioglimento del matrimonio	61
6.	Nuovi modelli di famiglia	65
7.	Modelli di convivenza	67

8.	Modelli di disciplina del rapporto tra genitori e figli	69
9.	Modelli genitoriali e maternità surrogata	70

III.

FILIAZIONE E PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

di *Laura Tomasi*

1.	La filiazione tra giurisprudenza della Corte EDU e giurisprudenza di legittimità.	75
2.	Filiazione e identità personale: il diritto a conoscere le proprie origini	76
3.	Filiazione e cognome familiare	80
4.	Filiazione e azioni di stato.	85
5.	I diritti del figlio nella crisi familiare.	91
5.1.	Affidamento e diritto di visita del genitore non convivente	91
5.2.	Diritto di visita e allegazioni di violenza domestica	96
5.3.	Sottrazione internazionale	97
5.4.	Tutela dei rapporti tra il minore e i nonni	101
6.	Situazione di abbandono del minore, adottabilità, adozione mite	102
7.	Filiazione e nuove modalità procreative: la PMA...	106
8.	... e la GPA	111
9.	Considerazioni conclusive	118

IV.

LA FAMIGLIA MIGRANTE

di *Martina Flamini*

1.	Premessa	121
2.	Il diritto all'unità familiare del cittadino di Paese terzo	123
2.1.	Il diritto al ricongiungimento familiare	124
2.2.	La rilevanza dei legami familiari come limite all'espulsione	129
2.2.1.	In particolare, il giudizio di bilanciamento con la pericolosità sociale.	135
2.3.	L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero (art. 31, comma 3, del D. lgs. n. 286 del 1998).	138
3.	Il diritto all'unità familiare del cittadino dell'Unione europea ed italiano in relazione al familiare di Paese terzo	140
3.1.	Le categorie di persone comprese nella nozione di "familiare".	141
3.1.1.	I matrimoni e le unioni registrate contratte tra persone dello stesso sesso.	141
3.1.2.	I discendenti non compresi nella nozione di "familiare".	143
3.1.3.	La nozione di familiare "a carico"	145
3.2.	La categoria degli "altri familiari"	146

V.

IL DIRITTO DI ASILO E LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. UNA RICOGNIZIONE GENERALE

di *Maria Acierno*

1. Asilo: non un'unica nozione.	149
2. La protezione umanitaria	151
3. La protezione internazionale: una risposta parziale.	154
4. L'orientamento sessuale e le discriminazioni di genere	155
5. Conclusioni	157

VI.

DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI

di *Roberto Giovanni Conti*

1. Premesse.	159
2. La dimensione costituzionale-nazionale del diritto alla protezione umanitaria: tra comparazione "attenuata" e valorizzazione del diritto alla vita privata e/o familiare	160
3. Diritto al riconoscimento dei legami familiari nell'ordine pubblico internazionale: tra libertà di autodeterminazione della donna e (superiore) interesse del minore.	163
4. Diritto alla vita (privata) e libertà di autodeterminazione terapeutica	169
5. Diritto all'oblio <i>versus</i> diritto alla conoscenza delle proprie origini	170
6. Diritto all'oblio <i>versus</i> diritto alla conoscenza.	173
7. Il tramonto del diritto alla pubblicità dell'udienza	175
8. Il <i>ragionevole</i> riconoscimento del diritto alla <i>ragionevole</i> durata del processo	176
9. Accesso al giudizio di legittimità <i>versus</i> accesso degli stranieri nel territorio dello Stato. La procura speciale nei giudizi di legittimità	179
10. Il diritto al rispetto dei propri beni e la qualità della legge rispetto al canone generale della legalità.	181
11. Il ragionevole accomodamento e bilanciamento tra diritto di libertà religiosa — positiva e negativa —	185
12. Per tirare le fila del discorso. Il ruolo degli operatori	186

VII.

LIBERTÀ FONDAMENTALI: RELIGIONE E OBIEZIONE DI COSCIENZA

di *Carmelo Sgroi*

1. La libertà di religione nella dimensione costituzionale. Il principio supremo di laicità dello Stato e il suo contenuto	191
2. Le applicazioni del principio di laicità: la materia penale	196
3. (<i>Segue</i>) la materia civile. Le relazioni familiari e l'educazione religiosa dei figli. Lesione della libertà religiosa e risarcibilità del danno non patrimoniale	198
4. La dimensione collettiva della libertà religiosa. Rapporti tra Stato e confessioni. L'accesso alle intese <i>ex art. 8 Cost.</i>	204
5. I segni e i simboli religiosi. La questione del Crocifisso	208
6. L'obiezione di coscienza. Il giuramento religioso.	212
7. Altri aspetti dell'obiezione di coscienza: al servizio militare, all'interruzione di gravidanza, ai trattamenti sanitari (cenni)	213
8. Propaganda e ateismo	216
9. Il multiculturalismo. Migranti e religione	218

VIII.

**I DIRITTI ALL'ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA SOCIALE
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE NEL DIALOGO CON LA CEDU**

di *Laura Mancini*

1.	I diritti all'assistenza e alla previdenza sociale nell'ordinamento multilivello . . .	221
2.	I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo . .	227
3.	Il dialogo della Corte di cassazione con la Corte EDU sul tema delle prestazioni assistenziali	235
4.	L'influenza della giurisprudenza convenzionale sull'interpretazione di legittimità in materia previdenziale	238

IX.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

di *Giovanni Arnone*

1.	Introduzione.	243
2.	Il divieto di schiavitù e lavoro forzato	244
3.	Equo processo e diritti dei lavoratori	247
4.	La tutela contro i licenziamenti discriminatori o illegittimi: profili generali. . . .	250
4.1.	<i>Privacy</i> e lavoro	251
4.2.	Licenziamento e libertà di pensiero	254
4.3.	Licenziamento e libertà di espressione. In particolare, la protezione dei <i>whistleblower</i>	255
4.4.	Licenziamento economico ingiustificato e tutela multilivello	259
5.	<i>Ne bis in idem</i> e sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori	262
6.	La libertà sindacale.	264
7.	Il diritto al rispetto dei beni dei lavoratori	266

XII.

IL GIUSTO PROCESSO CIVILE

I.

**LA CASSAZIONE E I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO CIVILE
ELABORATI DALLA CORTE EDU, CON PARTICOLARE
RIGUARDO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ**

di *Franco De Stefano*

1.	L'effettività della tutela.	273
1.1.	Imparzialità del giudice	274
1.2.	Necessaria effettività anche in sede esecutiva	275
1.3.	Legittimità delle sanzioni all'abuso del processo	276
1.4.	Ragionevole durata ed ineffettività del rimedio.	276
1.5.	Illegittimo diniego di risarcimento effettivo	277
2.	La parità delle armi.	278
2.1.	Parità delle armi in istruttoria.	278

2.2.	Presenza del Pubblico Ministero nel processo civile	279
2.3.	Parità delle armi nella fase decisionale	280
3.	Le preclusioni	281
3.1.	Preclusioni all'accesso	281
3.2.	Preclusioni alle impugnazioni, in generale	282
3.3.	Preclusioni in sede di legittimità, in particolare	282
4.	La pubblicità della trattazione	285
5.	La motivazione	289
6.	Un dialogo a tre voci fra le Corti	292

II.

L'EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

di *Antonio Scarpa*

1.	Il diritto fondamentale al termine ragionevole del processo equo	295
2.	L'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU sul « termine ragionevole »	297
3.	Il diritto all'equa riparazione	299
4.	I rimedi preventivi	301
5.	Natura e consistenza dell'equa riparazione	302

Sezione II

PENALE

I.

IL GIUSTO PROCESSO PENALE

I.

LA PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE

di *Ambra Giovene*

1.	Una premessa	311
2.	L'udienza è pubblica a pena di nullità	313
3.	Sul diritto al processo pubblico. I principi	315
4.	La natura altamente tecnica delle questioni da esaminare	318
4.1.	Le misure di prevenzione personali e patrimoniali	319
4.2.	Il procedimento di esecuzione	324
4.3.	Il rito abbreviato	326
4.4.	La procedura di riparazione per ingiusta detenzione	330
4.5.	Il contraddittorio cartolare in Cassazione	333
4.6.	La normativa emergenziale	336
4.7.	La "Riforma Cartabia"	338

II.

IL GIUDIZIO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO

di *Debora Tripicciono*

1.	Il diritto di essere presente in udienza nella giurisprudenza della Corte EDU . . .	341
2.	La Direttiva 2016/343/UE alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	343
3.	Le condizioni per procedere in assenza nella giurisprudenza di legittimità	345
4.	La riforma del processo penale ed il rafforzamento delle garanzie di equità del processo <i>in absentia</i>	353

III.

**LA PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE
NEI CASI DI CONFLITTI DI GIURISPRUDENZA**

di *Ambra Giovene*

1.	Premessa	361
2.	L'oggetto della prevedibilità. La norma nella interpretazione giudiziale e il "diritto vivente"	362
3.	La prevedibilità dell'incriminazione	365
4.	La prevedibilità e la successione delle leggi penali nel tempo. Il divieto di irretroattività delle leggi penali meno favorevoli e la retroattività delle leggi penali più favorevoli	375
5.	La prevedibilità e l' <i>overruling</i> giurisprudenziale sfavorevole e favorevole in materia penale e processuale	379

IV.

**LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU**

di *Sergio Beltrani*

1.	La giurisprudenza della Corte EDU: cenni	385
1.1.	Il caso <i>J.L. c. Italia</i>	385
1.2.	Il caso <i>M.S. c. Italia</i>	387
1.3.	Il caso <i>I.M. c. Italia</i>	388
2.	Il diritto interno	389
2.1.	Il quadro normativo nazionale in materia di violenza nei confronti delle donne.	389
2.2.	Prescrizione del reato ed improcedibilità delle impugnazioni.	389
3.	La giurisprudenza.	390
3.1.	La tutela della vittima di violenze di genere nel subprocedimento cautelare.	390
3.2.	La tutela della vittima di violenze di genere nel dibattimento	391
3.3.	La tutela della vittima di violenze di genere dal processo	392
4.	Le recenti modifiche introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia"	393

V.

IL CONTRADDITTORIO SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

di *Alessandro Centonze*

1.	Il primo intervento della Corte EDU nel caso “Drassich contro Italia” e la vicenda giudiziaria che dava origine alla pronuncia della Corte sovranazionale	395
2.	Le conseguenze sistematiche del primo intervento della Corte EDU nel caso “Drassich contro Italia” e il contesto normativo nel quale si inseriva la pronuncia sovranazionale.	399
3.	Il secondo intervento della Corte EDU nel caso “Drassich contro Italia” e il principio di equità del processo penale di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU. . . .	402
4.	La giurisprudenza di legittimità consolidatasi a seguito delle decisioni della Corte EDU nel caso “Drassich contro Italia”	403
5.	Le prospettive ermeneutiche prefigurate della Corte EDU nel caso “Drassich contro Italia”	406

VI.

LA TUTELA DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO DI APPELLO

di *Alessandro Centonze*

1.	La tutela del principio del contraddittorio nel processo di appello e la sentenza della Corte EDU nel caso “Dan contro Moldavia”.	409
2.	Il consolidamento dei principi affermati nella sentenza “Dan contro Moldavia” e la decisione delle Sezioni Unite nel caso “Dasgupta”	413
3.	Il recepimento dei principi affermati nella sentenza “Dan contro Moldavia” nell’art. 601, comma 3- <i>bis</i> , c.p.p. e la decisione delle Sezioni Unite nel caso “Troise”	416
4.	La tutela del principio del contraddittorio nel processo di appello e la sentenza della Corte EDU nel caso “Maestri contro Italia”	417
5.	L’ordinanza del Primo Presidente aggiunto della Corte di cassazione nel caso “Mannucci”	421

VII.

L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE QUALE GARANZIA DI EQUITÀ DEL PROCESSO

di *Ambra Giovene*

1.	Parametri costituzionali e convenzionali	425
2.	L’obbligo di motivazione delle sentenze	427
3.	Ambito cautelare <i>de libertate</i> e motivazione <i>per relationem</i>	431
4.	Il sindacato di legittimità sulla motivazione	435

VIII.

TRADUZIONE DEGLI ATTI

di *Ambra Giovene*

1.	Introduzione.	439
2.	Ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 32.	440

2.1.	La persona sottoposta alle indagini preliminari	440
2.2.	Il condannato	441
3.	L'accertamento in ordine alla conoscenza della lingua italiana	443
4.	Il ruolo del traduttore	444
5.	Gli atti da tradurre. La necessaria funzionalità all'esercizio del diritto di difesa	445
6.	Le conseguenze dell'omessa traduzione	447

II.

DIRITTI FONDAMENTALI NELLA FASE DELLE INDAGINI

I.

INTERCETTAZIONI

di *Sergio Beltrani*

1.	La giurisprudenza della Corte EDU: cenni	451
1.1.	I casi <i>Capriotti c. Italia</i> , <i>Cariello c. Italia</i> e <i>D'Auria e Balsamo c. Italia</i>	452
1.2.	Il caso <i>Craxi c. Italia</i> (n. 2)	454
2.	Le ricadute delle applicazioni convenzionali nell'ordinamento interno	455
2.1.	Le intercettazioni ambientali tramite captatore informatico	455
2.2.	L'intercettazione di comunicazioni telefoniche tra utenze estere, il cui flusso comunicativo transiti in territorio italiano	457
2.3.	Il c.d. "agente segreto attrezzato per il suono"	458
2.4.	Lo stralcio delle conversazioni prive di interesse investigativo	461

II.

I COMPORTAMENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE CONTRARI AL DIVIETO DI TORTURA O DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

di *Sergio Beltrani*

1.	I comportamenti delle forze dell'ordine italiane contrari al divieto di tortura o di trattamenti inumani e degradanti	463
1.1.	Il caso <i>Bartesaghi Gallo, Azzolina, Blair c. Italia</i>	463
1.2.	Il caso <i>Pennino c. Italia</i>	464
1.3.	Il caso <i>Cirino e Renne c. Italia</i>	464
1.4.	Il caso <i>Knox c. Italia</i>	465
2.	Le ricadute nell'ordinamento interno: l'introduzione del reato di tortura.	465
2.1.	Le prime applicazioni giurisprudenziali	467

III.

IL DIRITTO AL RISPETTO DEL DOMICILIO IN CASO DI PERQUISIZIONI

di *Sergio Beltrani*

1.	La giurisprudenza della Corte EDU: cenni	471
1.1.	Il caso <i>Brazzi c. Italia</i>	473
2.	L'ordinamento interno prima della c.d. "Riforma Cartabia"	473

3.	Le questioni di costituzionalità dell'ordinamento interno	474
4.	La giurisprudenza costituzionale d'interesse: cenni.	475
5.	La giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza Brazzi	477
5.1.	La possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di cognizione	477
5.2.	L'adeguatezza della possibilità di ricorrere in caso di abnormità dell'atto di perquisizione domiciliare	477
5.3.	Illegittimità della perquisizione domiciliare ed illegittimità del successivo sequestro.	480
6.	La dottrina.	481
7.	Alcune riflessioni	482
8.	La sopravvenuta risoluzione del problema: la modifica introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia".	483

IV.

IL DIRITTO AD UN RICORSO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO NEI CONFRONTI DELLE MISURE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ

di Sergio Beltrani

1.	Il diritto alla libertà ed alla sicurezza nella Convenzione EDU	487
1.1.	Il primo caso <i>Rizzotto c. Italia</i>	489
1.2.	Il caso <i>Rizzotto c. Italia</i> (n. 2).	490
2.	Le ricadute dei casi <i>Rizzotto c. Italia</i> nella giurisprudenza di legittimità.	492
2.1.	Il primo caso <i>Rizzotto c. Italia</i>	492
2.2.	Il caso <i>Rizzotto c. Italia</i> (n. 2).	492

V.

IL DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO PENALE

di Sergio Beltrani

1.	La giurisprudenza della Corte EDU: cenni	495
2.	La durata ragionevole del processo penale nella giurisprudenza costituzionale: generalità.	496
3.	La c.d. "legge Pinto".	497
4.	Il caso <i>Arnoldi c. Italia</i>	498
4.1.	Il caso <i>Petrella c. Italia</i>	499
5.	Le ricadute delle predette sentenze della Corte EDU nella giurisprudenza costituzionale	501
5.1.	Le ricadute delle predette sentenze della Corte EDU nella giurisprudenza (civile) di legittimità	503
6.	Le misure acceleratorie introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia": la revisione dei termini per la chiusura delle indagini preliminari	503

III.

I DIRITTI DEI DETENUTI

I.

LA TUTELA INTEGRATA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI

di *Alessandro Centonze*

1. La rilevanza per l'ordinamento interno delle decisioni della Corte EDU in materia di diritto penitenziario 507
2. La tutela integrata dei diritti fondamentali dei detenuti e la sentenza della Corte EDU nel caso "Scoppola contro Italia" 510
3. La tutela integrata dei diritti fondamentali dei detenuti e la decisione della Corte EDU nel caso "Torreggiani contro Italia" 513
4. L'applicazione nel nostro ordinamento della decisione dell'*affaire* "Torreggiani contro Italia" e l'intervento delle Sezioni Unite nel caso "Commisso" 517

II.

**LA TUTELA INTEGRATA DELLA DIGNITÀ UMANA DEI DETENUTI:
L'ERGASTOLO OSTATIVO**

di *Alessandro Centonze*

1. L'ergastolo ostativo e la sentenza della Corte EDU nel caso "Viola contro Italia". 523
2. La decisione della Corte EDU nell'*affaire* "Viola contro Italia" e la tutela della dignità umana dei detenuti *ex art. 3 CEDU*. 525
3. La piattaforma ermeneutica nazionale su cui interveniva la decisione della Corte EDU nell'*affaire* "Viola contro Italia" 528
4. La sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2019, n. 253 e il richiamo della giurisprudenza sovranazionale consolidatasi con la decisione del caso "Viola contro Italia" 531
5. La tutela integrata della dignità umana dei detenuti, i richiami della Corte costituzionale e l'approvazione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 534

IV.

I RIFLESSI APPLICATIVI DELLA GIURISPRUDENZA CEDU IN TEMA DI NOZIONE
AUTONOMA DI "MATERIA PENALE"

I.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

di *Debora Tripicciono*

1. La conformità convenzionale delle misure di prevenzione personale e l'*overruling* della sentenza *De Tommaso c. Italia* 541
2. Le sue ricadute nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite e il difetto di precisione delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi 544
 - 2.1 Gli effetti sul giudicato 545

2.2.	La successiva perimetrazione del divieto di non partecipare a pubbliche riunioni.	546
3.	L'illegittimità costituzionale della fattispecie di pericolosità generica dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi.	549
4.	La fattispecie di pericolosità generica di coloro che vivono abitualmente di traffici delittuosi.	550
4.1.	(<i>Segue</i>) la natura e l'incidenza del rigetto della questione di legittimità costituzionale relativa alla categoria di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011	552
5.	La categoria dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa	554

II.

LA CONFISCA URBANISTICA NEL DIALOGO FRA LE CORTI

di *Debora Tripiccion*e

1.	Il rapporto tra la confisca urbanistica e la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva nella giurisprudenza della Corte EDU	559
2.	Le successive ricadute nella giurisprudenza di legittimità: la conformazione della natura amministrativa della confisca alle garanzie della CEDU.	562
2.1.	(<i>Segue</i>) il perimetro dell'accertamento di responsabilità.	564
2.2.	(<i>Segue</i>) il principio di proporzionalità	567
2.3.	(<i>Segue</i>) la tutela dei terzi.	569

III.

NE BIS IN IDEM E CONTROVERSA NATURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL DIALOGO TRA LE CORTI

di *Debora Tripiccion*e

1.	Il doppio binario sanzionatorio nella giurisprudenza della Corte EDU	573
2.	(<i>Segue</i>) e nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	577
3.	Le sue ricadute nella giurisprudenza di legittimità	580

I.
IL DIRITTO ALLA VITA E ALLA SALUTE
di *Giulio Donzelli* (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'art. 2 CEDU e il relativo ambito di applicazione. — 3. Protezione della vita e della salute: l'integrità psicofisica della persona. — 4. Suicidi e atti di autolesionismo. — 5. Strutture sanitarie. — 6. Eutanasia e interruzione delle cure di sostegno vitale. — 7. Trattamenti sanitari obbligatori: il caso dell'obbligo vaccinale. — 8. Carceri. — 9. Incidenti relativi alla circolazione stradale e al settore edilizio. — 10. Divieto di privare intenzionalmente della vita: la pena di morte. — 11. Uso letale della forza da parte di agenti dello Stato e relative eccezioni. — 12. Obblighi procedurali.

1. Premessa

Nel dibattito dottrinario svoltosi in Italia nei primi anni del XXI secolo è emersa una sostanziale delusione circa l'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dei giudici nazionali. Pur a fronte di frequenti riferimenti alla Convenzione e alle pronunce rese dalla Corte di Strasburgo, si ha infatti l'impressione che tali menzioni non costituiscano passaggi nevralgici della *ratio decidendi* posta a fondamento della soluzione dei casi venuti all'attenzione dei giudici nazionali.

Le ragioni di questa deludente reazione del nostro ordinamento sono imputabili a una pluralità di fattori, che Pietro Rescigno ha ricondotto autorevolmente al fatto che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione di Strasburgo risalgono a una formulazione ormai più che cinquantennale, sicché si tratta di diritti fondamentali della “prima generazione”, nel cui catalogo non sono contemplati quelli della “seconda generazione”, ossia i diritti sociali, né quelli della “terza generazione”, cioè i diritti attuali concernenti le nuove tecnologie e la tutela dei consumatori ⁽¹⁾.

Ciò nonostante, a partire dalle c.d. “sentenze gemelle” pronunciate dalla Corte costituzionale nel 2007, le disposizioni della Convenzione hanno

(*) Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

⁽¹⁾ P. RESCIGNO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto privato (Famiglia, proprietà, lavoro)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, vol. 48, fasc. 3, 325-331. Si veda inoltre *Il diritto*

iniziato ad assumere un rilievo costituzionale più diretto e incisivo nella forma delle c.d. “norme interposte” ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. ⁽²⁾. Ne offre puntuale dimostrazione la copiosa giurisprudenza relativa ai diritti alla vita e alla salute su cui si soffermano le pagine seguenti nella prospettiva degli orientamenti della Corte di Strasburgo, con taluni accenni ai riflessi che essi hanno avuto nell’ordinamento italiano.

2. L’art. 2 CEDU e il relativo ambito di applicazione

L’art. 2 CEDU dispone quanto segue:

« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione ».

L’art. 2 CEDU si colloca nel solco tracciato dall’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, il quale sancisce solennemente che « ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona ». All’inizio del nuovo millennio, l’art. 2 CEDU, come integrato dai Protocolli 6 e 13, è assunto a modello dell’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai cui sensi « 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato ».

Quanto alla struttura e al contenuto precettivo, l’art. 2 CEDU prevede due obblighi sostanziali in capo agli Stati contraenti: l’obbligo generale di proteggere mediante la legge il diritto alla vita e il divieto, delimitato da un elenco di eccezioni ⁽³⁾, di privare intenzionalmente una persona della vita. Su questi due obblighi sostanziali si innesta l’obbligo procedurale di svolgere indagini effettive sulle violazioni dei predetti profili sostanziali ⁽⁴⁾.

privato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Atti del Convegno per i 30 anni di NGCC (Padova, maggio 2015), in Nuova giur. comm., 2016, vol. 32, fasc. 1, 103-200.

⁽²⁾ Cfr. Corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007.

⁽³⁾ Cfr. *infra* par. 11.

⁽⁴⁾ Cfr. *infra* par. 12.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 2 deve essere interpretato e applicato in modo tale che le sue previsioni siano « pratiche ed effettive » ⁽⁵⁾, al fine di garantire che la Convenzione operi come « strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo » ⁽⁶⁾ nel campo dei diritti umani all'interno delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa. Si tratta dunque di uno degli « articoli fondamentali della Convenzione » ⁽⁷⁾, per il quale non è consentita alcuna deroga in tempo di pace ai sensi dell'art. 15 CEDU.

In ragione della preminenza dei valori tutelati dall'art. 2, la Corte di Strasburgo ha progressivamente esteso l'ambito di applicazione di tale disposizione, che opera anche nei casi in cui chi assume di aver subito una violazione del diritto alla vita non sia deceduto. In particolare, ciò avviene quando una persona subisca una violenza che, a causa della forza impiegata e della natura delle lesioni che ne sono derivate, possa mettere gravemente in pericolo la sua vita, pur essendo sopravvissuta all'aggressione di cui è stata vittima.

Tanto vale sia in caso di ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato ⁽⁸⁾, sia in caso di violenza esercitata da parte di attori non statali ⁽⁹⁾. Nel primo caso, tuttavia, occorre tenere in debita considerazione l'intensità della forza impiegata dagli agenti dello Stato, nonché la gravità delle lesioni subite dalla vittima per verificare se la condotta censurata possa invece configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (Proibizione della tortura) ⁽¹⁰⁾.

Rientrano altresì nel campo di applicazione dell'art. 2 CEDU i casi in cui la vita di una persona sia stata messa in grave pericolo da una condotta omissiva, come ad esempio nel caso paradigmatico dell'Ungheria, che aveva escluso i ricorrenti dal programma di protezione che lo Stato riserva ai testimoni, esponendo tali soggetti ai pericoli derivanti dalle gravi minacce che erano state loro rivolte ⁽¹¹⁾. Altrettanto vale per cause riguardanti incidenti

⁽⁵⁾ Corte EDU, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 18984/91, par. 146, ove la Corte afferma che le garanzie devono essere « pratiche ed effettive ».

⁽⁶⁾ Corte EDU, *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*, 30 giugno 2005, n. 45036/98, par. 156, e, più recentemente, Corte EDU, *N.D. e N.T. c. Spagna*, 13 febbraio 2020, nn. 8675/15 e 8697/15, par. 110.

⁽⁷⁾ Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, 24 marzo 2011, n. 23458/02, par. 174.

⁽⁸⁾ Corte EDU, *Makaratzis c. Grecia*, 20 dicembre 2004, n. 50385/99, par. 55; Corte EDU, *Soare e altri c. Romania*, 22 febbraio 2011, n. 24329/02, parr. 108-109; Corte EDU, *Trévalec c. Belgio*, 14 giugno 2011, n. 30812/07, parr. 55-61.

⁽⁹⁾ Corte EDU, *Yotova c. Bulgaria*, 23 ottobre 2012, n. 43606/04, par. 69.

⁽¹⁰⁾ Corte EDU, *İlhan c. Turchia*, 27 giugno 2000, n. 22277/93, par. 76.

⁽¹¹⁾ Corte EDU, *R.R. e altri c. Ungheria*, 4 dicembre 2012, n. 19400/11, parr. 26-32.

potenzialmente mortali ⁽¹²⁾ e disastri ambientali o industriali ⁽¹³⁾, giudizi nei quali la Corte EDU ha esaminato ai sensi dell'art. 2 le doglianze dei ricorrenti sopravvissuti casualmente agli incidenti verificatisi a causa dell'inerzia dello Stato, che non aveva adottato opportune misure per scongiurare, o comunque contenere, i potenziali pericoli.

Con riferimento alle attività considerate pericolose per la loro stessa natura, la Corte ha affermato che spetta agli Stati contraenti, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità di cui essi godono nella disciplina dei profili tecnici delle attività produttive ⁽¹⁴⁾, adottare un quadro normativo che regoli l'autorizzazione, l'avviamento, il funzionamento, la sicurezza e il controllo dei processi industriali e renda obbligatoria per tutti i soggetti in essi coinvolti l'adozione di misure concrete in grado di assicurare un'effettiva protezione dei cittadini, nonché di individuare le carenze di tali processi e gli eventuali errori commessi dai responsabili a diversi livelli ⁽¹⁵⁾.

Ogniquale volta uno Stato contraente intraprenda, organizzi o autorizzi attività pericolose, esso deve garantire, mediante un sistema di norme e di controlli, che il rischio sia ridotto a un minimo ragionevole ⁽¹⁶⁾. Qualora ciò nonostante si verifichi un evento dannoso, questo integra una violazione degli obblighi positivi gravanti sugli Stati soltanto se è stato causato dall'insufficienza del quadro normativo o dei controlli, ma non qualora il danno sia stato causato dalla condotta negligente di una o più persone ⁽¹⁷⁾.

Quanto ai limiti temporali, l'art. 2 tace in ordine alla questione del momento iniziale della vita, che peraltro non trova soluzioni univoche in ambito europeo, sicché la Corte di Strasburgo ha affermato che gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità ⁽¹⁸⁾. In questa prospettiva, nella causa *Vo c. Francia*, in cui la ricorrente si era dovuta

⁽¹²⁾ Corte EDU, *Alkin c. Turchia*, 13 ottobre 2009, n. 75588/01, par. 29; Corte EDU, *Çakmakçı c. Turchia*, 2 maggio 2017, n. 3952/11, par. 32; Corte EDU, *Fergec c. Croazia*, 9 maggio 2017, n. 68516/14, parr. 21-24; Corte EDU, *Kotelnikov c. Russia*, 12 luglio 2016, n. 45104/05, par. 98; Corte EDU, *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, 2 febbraio 2016, n. 3648/04, par. 67; Corte EDU, *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 24 marzo 2020, n. 78643/11, par. 75.

⁽¹³⁾ Corte EDU, *Kolyadenko e altri c. Russia*, 28 febbraio 2012, n. 17423/05, par. 155.

⁽¹⁴⁾ Corte EDU, *Budayeva e altri c. Russia*, 20 marzo 2008, nn. 15339/02, parr. 134-135; Corte EDU, *Vilnes e altri c. Norvegia*, 5 dicembre 2013, nn. 52806/09 e 22703/10, par. 220; Corte EDU, *Brincat e altri c. Malta*, 24 luglio 2014, n. 60908/11, par. 101.

⁽¹⁵⁾ Corte EDU, *Öneryıldız c. Turchia*, 30 novembre 2004, n. 48939/99, par. 90; Corte EDU, *Budayeva e altri c. Russia*, cit., par. 132; Corte EDU, *Kolyadenko e altri c. Russia*, cit., par. 159.

⁽¹⁶⁾ Corte EDU, *Mučibabić c. Serbia*, 12 luglio 2016, n. 34661/07, par. 126.

⁽¹⁷⁾ Corte EDU, *Stoyanovi c. Bulgaria*, 9 novembre 2010, n. 42980/04, par. 61.

⁽¹⁸⁾ Corte EDU, *Vo c. Francia*, 8 luglio 2004, n. 53924/00, par. 82.

sottoporre a un aborto terapeutico in conseguenza di negligenza medica, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare se la fine repentina della gravidanza rientrasse nel campo di applicazione dell'art. 2, avendo constatato che, anche assumendo l'applicabilità di tale disposizione, non vi era stata inosservanza da parte dello Stato convenuto degli obblighi relativi alla salvaguardia della vita nell'ambito della sanità pubblica ⁽¹⁹⁾.

Nella causa *Evans c. Regno Unito*, in cui la ricorrente lamentava che la legislazione britannica autorizzava il suo ex compagno a revocare il consenso prestato alla conservazione e all'utilizzo di embrioni creati dalla coppia, la Corte ha concluso che, ai sensi del diritto inglese, l'embrione non godeva di diritti o di interessi autonomi e non poteva rivendicare, né far rivendicare da altri, il diritto alla vita e che pertanto gli embrioni in questione non godevano di tale diritto ai sensi dell'art. 2 CEDU ⁽²⁰⁾.

Nell'ordinamento italiano, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. nella parte in cui puniva chi cagionava l'aborto di donna consenziente anche qualora venisse accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante, ha affermato che « non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare » ⁽²¹⁾. Siffatto orientamento è stato confermato da pronunce successive, che muovono dal prioritario riconoscimento del diritto alla vita e alla salute della donna, di cui viene affermata la prevalenza nel necessario bilanciamento con l'« interesse costituzionalmente protetto » ⁽²²⁾ o con il « diritto alla vita » ⁽²³⁾ del concepito.

Sebbene distinto, il diritto alla salute, inteso come « integrità fisica e psichica » della persona ai sensi dell'art. 3, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, risulta strettamente correlato al diritto alla vita. Sul piano letterale, nella Convenzione EDU il termine « salute » ricorre cinque volte e precisamente negli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (Libertà di espressione), 11 (Libertà di riunione e di associazione) e infine nell'art. 2 del Protocollo n. 4 (Libertà di circolazione). Come si evince dalla rubrica di tali articoli, la Convenzione non contempla una previsione *ad hoc* sul diritto

⁽¹⁹⁾ *Ibid.*, par. 85. Conforme l'orientamento in *Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, 9 aprile 2013, n. 13423/09, par. 109.

⁽²⁰⁾ Corte EDU, *Evans c. Regno Unito*, 10 aprile 2007, n. 6339/05, parr. 54-56.

⁽²¹⁾ Corte cost., sent. n. 27 del 1975.

⁽²²⁾ Corte cost., sent. n. 26 del 1981.

⁽²³⁾ Corte cost., sent. n. 35 del 1997.

alla salute, il cui riconoscimento è tuttavia sotteso a tutte le disposizioni ora ricordate, le quali ammettono restrizioni alle situazioni giuridiche ivi disciplinate soltanto se integrano misure necessarie a tutelare, tra l'altro, il diritto alla salute.

Nei paragrafi seguenti, dunque, il diritto alla vita sarà trattato in correlazione al diritto alla salute, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo prende in considerazione nella sua duplice dimensione individuale e sociale, ossia quale interesse della collettività, come si evince in particolare in materia di trattamenti sanitari obbligatori ⁽²⁴⁾.

3. Protezione della vita e della salute: l'integrità psicofisica della persona

« Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge ». Così esordisce l'art. 2, par. 1, CEDU, che pone in capo agli Stati non solo un mero dovere “negativo” di astenersi dal privare della vita intenzionalmente e illegittimamente, ma anche un dovere “positivo” volto ad adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione ⁽²⁵⁾. In particolare, gli obblighi “positivi” gravanti sugli Stati si declinano come: *a*) dovere di predisporre un quadro normativo volto a garantire la tutela del diritto alla vita; *b*) dovere di adottare preventive misure operative intese a scongiurare, o comunque a contenere, i pericoli cui è esposta la vita delle persone soggette alla giurisdizione dello Stato.

Come è evidente, gli obblighi “positivi” degli Stati sono assai più complessi e articolati di quelli “negativi”, anche perché alla giurisprudenza della Corte EDU va riconosciuto il pregio, tra gli altri, di aver analizzato tali obblighi nei contesti più disparati, pubblici e privati, nei quali viene in considerazione la protezione dei diritti alla vita e alla salute ⁽²⁶⁾. Tra questi si segnalano in particolare gli ambiti della sanità ⁽²⁷⁾, delle attività pericolose ⁽²⁸⁾, dei cantieri edilizi ⁽²⁹⁾, dei parchi giochi ⁽³⁰⁾, degli istituti scola-

⁽²⁴⁾ Cfr. *infra* par. 7.

⁽²⁵⁾ Corte EDU, *Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania*, 17 luglio 2014, n. 47848/08, par. 130.

⁽²⁶⁾ *Ibid.*

⁽²⁷⁾ Corte EDU, *Calvelli e Ciglio c. Italia*, 17 gennaio 2002, n. 32967/96; Corte EDU, *Vo c. Francia*, cit.

⁽²⁸⁾ Corte EDU, *Öneryıldız c. Turchia*, 30 novembre 2004, n. 48939/99; Corte EDU, *Budayeva e altri c. Russia*, cit.; Corte EDU, *Kolyadenko e altri c. Russia*, cit.; Corte EDU, *Brincat e altri c. Malta*, cit.; Corte EDU, *M. Özel e altri c. Turchia*, 17 novembre 2015, n. 14350/05.

⁽²⁹⁾ Corte EDU, *Pereira Henriques c. Lussemburgo*, 9 maggio 2006, n. 60255/00.

stici ⁽³¹⁾, delle operazioni di immersione in acque profonde ⁽³²⁾, dei trasporti ⁽³³⁾ e della sicurezza stradale ⁽³⁴⁾.

La nozione di “integrità psicofisica” si estende dunque all’ampio spettro dei riflessi pregiudizievoli determinati dalla lesione che il soggetto ha subito nell’ambito di tutte le attività, situazioni e rapporti nei quali questi esplica la propria personalità, non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riguardo alla dimensione spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito in cui la persona umana si realizza.

L’ampia estensione che l’“integrità psicofisica” ha conosciuto nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo trova riscontro anche nell’ordinamento italiano, come conferma ad esempio la nozione di “danno biologico”, frutto dell’interpretazione costituzionalmente orientata, progressivamente affermatasi a partire dagli anni Settanta, che ha avuto il merito di ricondurre la tutela del corpo nell’alveo della tutela della persona, superando la prospettiva tradizionale che considerava l’integrità fisica come oggetto di un diritto (anche di natura patrimoniale) separato dalla persona.

In questa prospettiva, integrità fisica e integrità psichica rappresentano due profili costitutivi del diritto alla salute, dalla cui lesione discende un’obbligazione risarcitoria che la ricordata rivalutazione del dato costituzionale contenuto nell’art. 32 Cost. ha reso indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato, così da superare le disuguaglianze determinate da quegli orientamenti che finivano per riparare in forme risibili le lesioni all’integrità psicofisica subite da persone con scarsa capacità reddituale, come minori, pensionati, casalinghe, ecc.

Tanto premesso in ordine all’estensione della nozione di “integrità psicofisica”, destano particolare interesse alcune pronunce relative all’uso letale della forza da parte di attori non statali. A tal proposito, la Corte ha chiarito che compete agli Stati adottare « misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita sia a rischio » ⁽³⁵⁾, fermo restando che tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un

⁽³⁰⁾ Corte EDU, *Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 22 ottobre 2013, n. 41107/07.

⁽³¹⁾ Corte EDU, *Ilbeyi Kemaloglu e Meriye Kemaloglu c. Turchia*, 10 aprile 2012, n. 19986/06.

⁽³²⁾ Corte EDU, *Vilnes e altri c. Norvegia*, cit.

⁽³³⁾ Corte EDU, *Leray e altri c. Francia*, 16 gennaio 2001, n. 44617/98; Corte EDU, *Kalender c. Turchia*, 15 dicembre 2009, n. 4314/02.

⁽³⁴⁾ Corte EDU, *Rajkowska c. Polonia*, 27 novembre 2007, n. 37393/02; Corte EDU, *Anna Todorova c. Bulgaria*, 24 maggio 2011, n. 23302/03.

⁽³⁵⁾ Corte EDU, *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, 15 gennaio 2009, n. 46598/06, par. 50.

onere impossibile o sproporzionato, considerate le difficoltà di esercitare un controllo capillare nell'ambito delle società moderne ⁽³⁶⁾. In ogni caso, l'adozione di misure operative preventive deve essere intesa come obbligo di mezzi e non di risultato, sicché il verificarsi dell'evento dannoso non integra di per sé violazione dell'art. 2 CEDU da parte dello Stato.

Affinché sorga un obbligo positivo di intervento, preventivo o repressivo, in capo agli Stati, occorre che le autorità fossero, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza dell'esistenza di un rischio « reale e immediato » per la vita di una o più persone, come ad esempio nel caso emblematico del personale medico bulgaro che, in aperta violazione dell'art. 2, si era rifiutato di somministrare l'abituale trattamento insulinico a un paziente diabetico che versava in precarie condizioni ⁽³⁷⁾. In tali casi, la Corte ha affermato che le autorità sono tenute ad adottare le misure in loro potere che, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, risultino idonee a scongiurare, o quantomeno a contenere, i rischi cui sono esposte la vita e la salute delle persone ⁽³⁸⁾.

Ciò vale in tutti i casi in cui le autorità statali si trovino nelle condizioni di individuare anticipatamente le potenziali vittime di una violazione dell'art. 2, come può accadere ad esempio nei contesti della violenza domestica ⁽³⁹⁾, della protezione dei testimoni nei procedimenti penali ⁽⁴⁰⁾, dell'uccisione di un coscritto nel corso del servizio militare ⁽⁴¹⁾ e dell'omicidio di un detenuto in carcere ⁽⁴²⁾ oppure durante un permesso premio o in regime di semilibertà ⁽⁴³⁾.

La Corte rileva che la valutazione della natura e del livello del pericolo per la vita e la salute costituisce parte integrante del dovere di adottare preventive misure operative qualora la presenza del pericolo stesso lo richieda. La verifica dell'osservanza dell'art. 2 implica pertanto un'analisi dell'adeguatezza sia della valutazione del rischio effettuata dalle autorità interne, sia delle misure da queste concretamente adottate, qualora sia stato

⁽³⁶⁾ Corte EDU, *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, 87/1997/871/1083, par. 116.

⁽³⁷⁾ Corte EDU, *Aftanache c. Romania*, 26 maggio 2020, n. 999/19, par. 53.

⁽³⁸⁾ Corte EDU, *Mastromatteo c. Italia*, 24 ottobre 2022, n. 37703/97, par. 68; Corte EDU, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 14 giugno 2002, n. 46477/99, par. 55.

⁽³⁹⁾ Corte EDU, *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, cit., par. 52-53; Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, 9 settembre 2009, n. 33401/02, par. 129; Corte EDU, *Tkbelidze c. Georgia*, 8 luglio 2021, n. 33056/17, par. 57.

⁽⁴⁰⁾ Corte EDU, *Van Colle c. Regno Unito*, 13 novembre 2012, n. 7678/09, par. 118.

⁽⁴¹⁾ Corte EDU, *Yabansu e altri c. Turchia*, 12 novembre 2013, n. 43903/09, par. 91.

⁽⁴²⁾ Corte EDU, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, cit., par. 57.

⁽⁴³⁾ Corte EDU, *Mastromatteo c. Italia*, cit., par. 69; Corte EDU, *Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, 17 gennaio 2012, n. 46846/08, par. 48-49.

individuato o avrebbe dovuto essere individuato un rischio comportante il dovere di agire⁽⁴⁴⁾. A tal proposito, la Corte EDU mette in luce che il rischio deve essere valutato non già *ex post*, bensì « dal punto di vista di ciò che era noto alle autorità competenti all'epoca dei fatti »⁽⁴⁵⁾.

A titolo esemplificativo, in una recente pronuncia la Corte ha ritenuto che sulla Finlandia gravasse l'obbligo di adottare misure operative preventive finalizzate a proteggere una o più persone, individuabili anticipatamente come potenziali vittime, nel caso del mancato sequestro di una pistola regolarmente detenuta da uno studente che, prima di commettere degli omicidi in un istituto scolastico, aveva pubblicato su Internet dei messaggi che, pur non contenendo minacce specifiche, facevano dubitare della sua idoneità a detenere senza pericolo un'arma da fuoco⁽⁴⁶⁾.

Quanto al profilo della prova, la Corte è libera di stabilire la propria procedura e i propri regolamenti non essendo vincolata, ai sensi della Convenzione o dei principi generali applicabili ai Tribunali internazionali, da rigide norme in materia probatoria. La Corte gode pertanto della piena libertà di valutare non solo l'ammissibilità e la pertinenza delle prove che le sono presentate, ma anche il loro valore⁽⁴⁷⁾. Per la valutazione degli elementi di fatto, la Corte aderisce al principio della prova « oltre ogni ragionevole dubbio », che può discendere anche da un insieme di presunzioni non confutate o di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti⁽⁴⁸⁾.

Sul ricorrente grava l'onere di dimostrare che le autorità non abbiano fatto tutto ciò che dalle stesse ci si poteva ragionevolmente attendere per evitare o contenere un rischio reale e immediato per la vita di cui erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza. In tale contesto, si può tener conto anche della condotta delle parti nel corso dell'acquisizione delle prove⁽⁴⁹⁾ e, nei casi in cui si è svolto un procedimento interno agli Stati contraenti, di regola la Corte non sostituisce la valutazione dei fatti effettuata dal giudice nazionale con la propria⁽⁵⁰⁾, fermo restando che essa non è vincolata dalle

(44) Corte EDU, *Kurt c. Austria*, 15 giugno 2021, n. 62903/15, par. 160.

(45) *Ibid.*

(46) Corte EDU, *Kotilainen e altri c. Finlandia*, 17 settembre 2020, n. 62439/12, par. 88.

(47) Corte EDU, *Carter c. Russia*, 21 settembre 2021, n. 20914/07, par. 97.

(48) Corte EDU, *Orban c. Turchia*, 18 giugno 2002, n. 25656/94, par. 264.

(49) Corte EDU, *Taniş e altri c. Turchia*, 30 novembre 2005, n. 65899/01, par. 160; Corte EDU, *Tagayeva e altri c. Russia*, 13 aprile 2017, n. 26562/07, par. 586 e Corte EDU, *Kukbalashvili e altri c. Georgia*, 2 aprile 2020, nn. 8938/07 e 41891/07, par. 148.

(50) Corte EDU, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, cit., par. 34; Corte EDU, *Klaas c. Germania*, 22 settembre 1993, n. 15473/89, par. 29; Corte EDU, *Avşar c. Turchia*, 27 marzo 2002, n. 25657/94, par. 283; Corte EDU, *Barbu Angheliescu c. Romania*, 5 ottobre 2004, n. 46430/99, par. 52.

conclusioni dei Tribunali nazionali, potendo svolgere le proprie valutazioni alla luce di tutti gli elementi di cui è a disposizione ⁽⁵¹⁾.

4. Suicidi e atti di autolesionismo

La Corte di Strasburgo ha affermato che dall'art. 2 CEDU deriva l'obbligo positivo delle autorità statali di adottare misure operative preventive finalizzate a proteggere una persona da se stessa ⁽⁵²⁾. Ciò vale soprattutto in determinate circostanze, come ad esempio quelle concernenti le persone in stato di detenzione, le quali versano in una condizione di vulnerabilità psicofisica che impone alle autorità penitenziarie il dovere di proteggerle da eventuali tentativi di suicidio e da atti di autolesionismo ⁽⁵³⁾.

Considerazioni analoghe valgono per le persone con disabilità mentali che, a prescindere dall'eventuale ospedalizzazione volontaria od obbligatoria ⁽⁵⁴⁾, si trovino in uno stato di fragilità ⁽⁵⁵⁾. Altrettanto vale per i coscritti ⁽⁵⁶⁾ e i militari professionisti ⁽⁵⁷⁾, i quali possono essere indotti al suicidio o ad atti di autolesionismo proprio a causa delle condizioni di forte stress psicofisico a cui sono esposti, donde il dovere di protezione da parte delle autorità dello Stato, sotto il cui controllo esclusivo tali soggetti sono sottoposti ⁽⁵⁸⁾.

Le specifiche misure richieste variano in funzione delle circostanze e, in caso di ospedalizzazione coatta a seguito di un provvedimento giudiziario, la

⁽⁵¹⁾ Corte EDU, *Carter c. Russia*, cit., par. 98; Corte EDU, *Barbu Angheliescu c. Romania*, cit., par. 52.

⁽⁵²⁾ Corte EDU, *Renolde c. Francia*, 16 gennaio 2009, n. 5608/05, par. 81.

⁽⁵³⁾ Corte EDU, *Keenan c. Regno Unito*, 3 aprile 2001, n. 27229/95, par. 91; Corte EDU, *Eremiášová e Pechová c. Repubblica Ceca* (revisione), 20 giugno 2013, n. 23944/04, par. 117; Corte EDU, *Keller c. Russia*, 17 ottobre 2013, n. 26824/04, par. 88; Corte EDU, *Trubnikov c. Russia*, 5 luglio 2005, n. 49790/99; Corte EDU, *Akdoğdu c. Turchia*, 18 ottobre 2005, n. 46747/99; Corte EDU, *De Donder e De Clippel c. Belgio*, 6 dicembre 2011, n. 8595/06; Corte EDU, *Ketreb c. Francia*, 19 luglio 2012, n. 38447/09; Corte EDU, *Volk c. Slovenia*, 13 dicembre 2012, n. 62120/09; Corte EDU, *Mitić c. Serbia*, 22 gennaio 2013, n. 31963/08; Corte EDU, *S.F. c. Svizzera*, 30 giugno 2020, n. 23405/16.

⁽⁵⁴⁾ Corte EDU, *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, 31 gennaio 2019, n. 78103/14, par. 124.

⁽⁵⁵⁾ Corte EDU, *Renolde c. Francia*, cit., par. 84 e *S.F. c. Svizzera*, cit., par. 78.

⁽⁵⁶⁾ Corte EDU, *Kılınc e altri c. Turchia*, 7 giugno 2005, n. 40145/98; Corte EDU, *Ataman c. Turchia*, 27 aprile 2006, n. 46252/99; Corte EDU, *Perevedentsev c. Russia*, 24 aprile 2014, n. 39583/05; Corte EDU, *Malik Babayev c. Azerbaigian*, 1° giugno 2017, n. 30500/11.

⁽⁵⁷⁾ Corte EDU, *Boychenko c. Russia*, 12 ottobre 2021, n. 8663/08.

⁽⁵⁸⁾ Corte EDU, *Beker c. Turchia*, 24 marzo 2009, n. 27866/03, par. 41-42; Corte EDU, *Mosendz c. Ucraina*, 17 gennaio 2013, n. 52013/08, par. 92; Corte EDU, *Boychenko c. Russia*, cit., par. 80.

Corte può applicare un criterio di esame più rigoroso delle misure operative adottate dalle autorità ⁽⁵⁹⁾. Quanto alla valutazione del pericolo, la Corte ha affermato che, se una persona minaccia di togliersi la vita dinanzi agli agenti dello Stato e tale minaccia è una reazione emotiva indotta direttamente da atti o da richieste degli agenti, le autorità devono trattare tale minaccia con la massima serietà, considerandola come un pericolo imminente per la vita della persona ⁽⁶⁰⁾. Nel caso di specie, gli agenti erano in procinto di eseguire uno sgombero e la moglie del ricorrente si era data fuoco per protesta dopo aver minacciato le autorità di essere pronta a togliersi la vita.

Al fine di stabilire se le autorità statali fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che la vita o l'integrità psicofisica di una persona erano soggette a un rischio reale e immediato, che comportava l'obbligo di adottare idonee misure preventive, la Corte EDU ha individuato i seguenti indici sintomatici che rivelano la gravità e l'attualità del pericolo cui è esposta la salute delle persone soggette alla vigilanza delle autorità: *i)* eventuale precedente anamnesi di problemi di salute mentale della persona; *ii)* gravità dell'infermità mentale; *iii)* precedenti tentativi di suicidio o atti di autolesionismo; *iv)* pensieri o minacce di suicidio; *v)* sintomi di disagio fisico o mentale ⁽⁶¹⁾.

5. Strutture sanitarie

Nell'ambito della sanità, pubblica e privata, i doveri positivi gravanti sugli Stati consistono nell'adozione di misure idonee a garantire la tutela piena ed effettiva dei diritti alla vita e alla salute dei pazienti ⁽⁶²⁾. L'accertamento dell'inottemperanza dello Stato ai suoi doveri di regolamentazione esige una valutazione concreta delle carenze lamentate dal ricorrente, sul quale grava l'onere di dimostrare come esse abbiano inciso negativamente sui suoi diritti alla vita e all'integrità psicofisica ⁽⁶³⁾.

In questa prospettiva, risulta determinante per gli Stati adempiere all'obbligo di regolamentazione mediante l'adozione di misure di controllo ed esecuzione che garantiscano l'effettivo funzionamento del quadro normativo in materia sanitaria. Ne consegue che il mero errore commesso dal

⁽⁵⁹⁾ Corte EDU, *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, cit., par. 124.

⁽⁶⁰⁾ Corte EDU, *Mikayil Mammadov c. Azerbaigian*, 17 dicembre 2009, n. 4762/05, par. 115.

⁽⁶¹⁾ Corte EDU, *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, cit., par. 115.

⁽⁶²⁾ Corte EDU, *Calvelli e Ciglio c. Italia*, cit., par. 49; Corte EDU, *Vo c. Francia*, cit., par. 89; Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, 19 dicembre 2017, n. 56080/13, par. 166.

⁽⁶³⁾ Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, cit., par. 188.

personale medico ed eventualmente la sua carente coordinazione nella cura di un paziente non sono di per sé sufficienti a integrare una violazione dell'art. 2 qualora lo Stato contraente abbia adottato disposizioni idonee ad assicurare la tutela della vita e della salute dei pazienti attraverso elevati standard professionali da parte delle strutture sanitarie ⁽⁶⁴⁾.

Per queste ragioni la Corte è giunta a dichiarare la responsabilità dello Stato per le condotte commissive od omissive del personale sanitario soltanto quando i diritti alla vita e alla salute siano stati messi consapevolmente in pericolo a causa del rifiuto delle terapie d'urgenza salvavita ⁽⁶⁵⁾, nel caso in cui tale rifiuto sia dipeso da disfunzioni sistemiche o strutturali dei servizi ospedalieri e le autorità, che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dei relativi pericoli, non abbiano adottato le misure necessarie a impedire che questi si verificassero, mettendo così in pericolo la vita e la salute dei pazienti ⁽⁶⁶⁾.

A tal proposito, la Corte EDU ha affermato che il diniego di accesso alle terapie d'urgenza salvavita rileva ai fini della violazione dell'art. 2 CEDU quando ricorrono cumulativamente i seguenti requisiti: *i)* gli atti e le omissioni di coloro che prestano cure mediche devono eccedere il semplice errore o la semplice negligenza medica, in quanto essi, violando i loro obblighi professionali, hanno negato a un paziente cure mediche d'urgenza pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che, qualora tali cure non fossero state somministrate, la persona avrebbe rischiato di perdere la vita; *ii)* la disfunzione contestata, perché possa essere attribuita alle autorità statali, deve assumere carattere sistemico o strutturale; *iii)* deve sussistere un nesso di causalità tra la disfunzione contestata e il danno subito; *iv)* la disfunzione deve essere il risultato dell'inosservanza da parte dello Stato del suo obbligo di predisporre un quadro normativo in materia sanitaria ⁽⁶⁷⁾.

Tra i casi di diniego di accesso alle cure ospedaliere che comportano un'aperta violazione dell'art. 2 CEDU si ricordano in particolare quelli relativi al decesso di una donna incinta dovuto al rifiuto dei medici di eseguire un intervento urgente poiché la paziente non era in grado di sostenere le spese mediche ⁽⁶⁸⁾, il decesso in ambulanza di un neonato dopo

⁽⁶⁴⁾ Corte EDU, *Powell c. Regno Unito*, n. 45305/99; Corte EDU, *Dodov c. Bulgaria*, 17 gennaio 2008, n. 59548/00, par. 82; Corte EDU, *Kudra c. Croazia*, 18 dicembre 2012, n. 13904/07, par. 102; Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, cit., par. 187.

⁽⁶⁵⁾ Corte EDU, *Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, cit.

⁽⁶⁶⁾ Corte EDU, *Aydoğdu c. Turchia*, 30 agosto 2016, n. 40448/06.

⁽⁶⁷⁾ Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, cit., par. 191-196.

⁽⁶⁸⁾ Corte EDU, *Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, cit.

che diversi ospedali pubblici avevano rifiutato di ricoverarlo ⁽⁶⁹⁾ e infine il decesso di un paziente nell'ospedale in cui era stato sottoposto a cure mediche non autorizzate, prestate da medici privi delle necessarie autorizzazioni e qualifiche in violazione del diritto interno ⁽⁷⁰⁾.

La Corte non ha invece ravvisato alcuna violazione dell'art. 2 CEDU in un giudizio riguardante pazienti oncologici in fase terminale che lamentavano il diniego di accesso a un farmaco sperimentale non autorizzato dalle autorità bulgare. In particolare, la Corte non ha riscontrato motivi di censura nelle disposizioni che disciplinavano l'accesso a tali prodotti medicinali non autorizzati in situazioni in cui le forme convenzionali di terapia risultavano insufficienti e ha ritenuto che l'art. 2 non potesse essere interpretato come se imponesse una determinata regolamentazione dell'accesso dei pazienti in fase terminale a prodotti medicinali non autorizzati ⁽⁷¹⁾.

6. Eutanasia e interruzione delle cure di sostegno vitale

Per quanto concerne le questioni connesse al fine vita, la Corte ha affermato che dall'art. 2 CEDU non può essere dedotto alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza delle autorità pubbliche, e ha sempre sottolineato l'obbligo dello Stato di proteggere la vita ⁽⁷²⁾.

In particolare, in un caso relativo al rifiuto delle autorità di somministrare un farmaco che aiutasse un malato di mente a morire, la Corte, dopo aver ribadito che la Convenzione deve essere interpretata complessivamente, ha ritenuto che l'art. 2 obblighi le autorità nazionali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata assunta liberamente e consapevolmente ⁽⁷³⁾.

Quanto all'interruzione delle terapie mediche di sostegno vitale, è particolarmente significativo il giudizio *Lambert e altri c. Francia*, concernente la decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano al paziente di essere mantenuto in vita artificialmente. Constatato che non esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, la Corte EDU ha rilevato che tale interruzione è comunque ammessa dalla maggioranza degli Stati, sia pure con

⁽⁶⁹⁾ Corte EDU, *Asiye Genç c. Turchia*, 27 gennaio 2015, n. 24109/07.

⁽⁷⁰⁾ Corte EDU, *Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*, 19 luglio 2018, n. 58240/08.

⁽⁷¹⁾ Corte EDU, *Hristozov e altri c. Bulgaria*, 29 aprile 2013, nn. 47039/11 e 358/12, par. 108.

⁽⁷²⁾ Corte EDU, *Pretty c. Regno Unito*, 29 luglio 2002, n. 2346/02, par. 39.

⁽⁷³⁾ Corte EDU, *Haas c. Svizzera*, 20 gennaio 2011, n. 31322/07, par. 54.

significative differenze tra le diverse legislazioni, il cui comune denominatore si rinviene nella fondamentale importanza riconosciuta alla volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali tale volontà sia stata espressa.

La Corte di Strasburgo ha pertanto concluso che nell'ambito del fine vita, così come in quello relativo all'inizio della vita ⁽⁷⁴⁾, gli Stati contraenti godono di un margine di discrezionalità non solo in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale e alle disposizioni di dettaglio che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per garantire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale (art. 8 CEDU).

La Corte ha tuttavia sottolineato che tale margine di discrezionalità non è illimitato e che essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno gli obblighi derivanti dall'art. 2 ⁽⁷⁵⁾, tra i quali si ricorda in particolare il dovere di conferire rilievo, attraverso la disciplina interna, alla volontà espressa precedentemente dal ricorrente, nonché ai pareri del personale sanitario e alla possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente ⁽⁷⁶⁾.

Nell'ordinamento italiano, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., l'art. 580 cod. pen. (Istigazione o aiuto al suicidio), nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente ⁽⁷⁷⁾.

Il problema si è posto, e continua a porsi, perché sulla base della legislazione vigente in Italia (leggi n. 38 del 2010 e n. 219 del 2017) il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda

⁽⁷⁴⁾ Cfr. *supra* par. 2.

⁽⁷⁵⁾ Corte EDU, *Lambert e altri c. Francia*, 5 giugno 2015, n. 46043/14, parr. 147-148.

⁽⁷⁶⁾ Corte EDU, *Gard e altri c. Regno Unito*, 27 giugno 2017, n. 39793/17, par. 83; Corte EDU, *Parfit c. Regno Unito*, 20 aprile 2021, n. 18533/21, par. 37.

⁽⁷⁷⁾ Corte cost., sent. n. 242 del 2019.

continua in associazione con la terapia del dolore per alleviare le sofferenze del malato refrattarie ai trattamenti sanitari. Tuttavia, tale disciplina non consente al medico di mettere a disposizione del paziente che versi in tali condizioni trattamenti diretti a determinarne la morte.

La disciplina vigente, infatti, prevede che la decisione di morire possa essere presa dal malato, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò in forza della legge n. 219 del 2017, la cui disciplina recepisce e sviluppa gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza ordinaria (in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby ⁽⁷⁸⁾ ed Englaro ⁽⁷⁹⁾), oltre che le indicazioni della Corte costituzionale riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico, principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona che trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost. ⁽⁸⁰⁾.

Per queste ragioni, posto che chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, alle condizioni sopra ricordate, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, la Corte costituzionale ha affermato che « non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri » ⁽⁸¹⁾. In altri termini, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente e irragionevolmente « la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita » ⁽⁸²⁾.

7. Trattamenti sanitari obbligatori: il caso dell'obbligo vaccinale

Uno dei punti nevralgici della discussione sul diritto alla salute ruota intorno al problema della titolarità di tale diritto, in quanto esso è imputabile all'individuo e, allo stesso tempo, alla comunità politica, con il conseguente dipanarsi di percorsi di auspicata armonica coerenza, ma anche di potenziale lacerante divaricazione. Nell'ordinamento italiano ciò si evince in modo

⁽⁷⁸⁾ G.u.p. Roma, 23 luglio 2007, n. 2049.

⁽⁷⁹⁾ Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.

⁽⁸⁰⁾ Corte cost., sentt. nn. 253 del 2009 e 438 del 2008, oltre che ord. n. 207 del 2018.

⁽⁸¹⁾ Corte cost., sent. n. 242 del 2019.

⁽⁸²⁾ *Ibid.*

paradigmatico dalla formulazione dell'art. 32, comma 1, Cost., che tutela la salute non solo come « fondamentale diritto dell'individuo », ma anche come « interesse della collettività ».

Ne consegue che la tutela della salute implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il « diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri ». Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa. La Corte costituzionale ha messo in luce che situazioni di questo tipo sono evidenti in caso di « malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo » ⁽⁸³⁾.

In questa prospettiva ben si comprende come i vaccini rappresentino una misura sanitaria volta a tutelare la salute individuale e, allo stesso tempo, quella collettiva, considerate le ripercussioni immediate che la salute di ciascuno ha sulla salute degli altri membri della società e, in particolare, dei soggetti più fragili, maggiormente esposti alle conseguenze nefaste del contagio. L'interdipendenza tra salute individuale e salute collettiva si è rivelata quanto mai stretta in tempo di pandemia, al punto da costituire il fondamento dell'obbligo vaccinale, sulla cui legittimità si sono pronunciate la Corte EDU prima ⁽⁸⁴⁾ e la Corte costituzionale poi ⁽⁸⁵⁾.

Prima di giungere all'esame di questa giurisprudenza, giova ricordare che nella tradizione giuridica occidentale la legittimità degli obblighi vaccinali è un'acquisizione ormai risalente, come conferma in particolare la sentenza *Jacobson v. Massachusetts*, 197, U.S. 11, 26, resa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti già nel 1905. Altrettanto vale per l'ordinamento italiano, nel quale l'obbligo vaccinale è un dato di diritto positivo consolidato, come testimoniano gli obblighi vaccinali generali per la popolazione in età pediatrica previsti già a partire dalla legge 6 giugno 1939, n. 891, recante « Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica ».

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, i trattamenti sanitari obbligatori sono considerati legittimi solo se ricorrono le seguenti condizioni: *a*) che siano previsti dalla legge (o da altra fonte

⁽⁸³⁾ Corte cost., sent. n. 218 del 1994.

⁽⁸⁴⁾ Corte EDU, *Vavrička e altri c. Repubblica*, 8 aprile 2021, n. 47621/13.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 14, 15 e 16 del 2023.

primaria); *b*) che non siano certamente dannosi per la salute di chi è tenuto ad esservi sottoposto o irrispettosi della persona umana ⁽⁸⁶⁾; *c*) che siano necessari per la tutela della salute collettiva; *d*) che siano proporzionati al fine legittimamente perseguito; *e*) che, comunque, qualora comportino un « rischio specifico », sia assicurata un'« equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria » ⁽⁸⁷⁾.

Al fine di vagliare la legittimità dell'obbligo vaccinale, la Corte di Strasburgo ha assunto come parametro l'art. 8 CEDU per verificare se la vaccinazione obbligatoria costituisca o meno un'intromissione non consentita nella vita privata e familiare sotto il profilo dell'autodeterminazione in materia sanitaria. Ciò in particolare alla luce dell'art. 8, par. 2, giacché l'ingerenza pubblica nella sfera privata e familiare è ammessa se ricorrono precise condizioni stabilite dalla Convenzione e applicate con rigore dalla giurisprudenza della Corte EDU, che è intervenuta in materia di vaccinazioni obbligatorie con la recente e significativa sentenza *Vavrička e altri c. Repubblica Ceca* dell'8 aprile 2021.

La Corte si è pronunciata sul ricorso proposto da alcuni genitori di nazionalità ceca che non avevano ottemperato all'obbligo di vaccinare i propri figli contro nove malattie (difterite, tetano, pertosse, infezioni da Emofilo dell'influenza di tipo B, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da pneumococco). L'inottemperanza all'obbligo vaccinale, da cui la legislazione della Repubblica Ceca esenta i bambini che presentano controindicazioni medicalmente accertate, aveva comportato l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dei genitori e il diniego dell'ammissione dei figli alla scuola materna.

La questione è stata decisa dalla Grande Camera in quanto la Corte ha ritenuto che il ricorso involgesse « gravi questioni relative all'interpretazione della Convenzione » (par. 163) ⁽⁸⁸⁾, alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU, secondo cui l'obbligo vaccinale costituisce un'« interferenza nel

⁽⁸⁶⁾ La sussistenza di tale requisito non può essere messa in discussione dalla semplice possibilità di un evento avverso, giacché tale possibilità è implicata non solo da qualsiasi vaccino, ma anche da qualsiasi medicinale.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentt nn. 307 del 1990; 258 del 1994; 293 del 2011; 268 del 2017; 5 del 2018; 55 del 2019. Si rinvia inoltre al diffuso apparato motivazionale che corredda Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, secondo cui, in una situazione pandemica caratterizzata dal rapido diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse e dell'età avanzata, il legislatore « ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell'unica terapia — quella profilattica — in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurare i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio ».

⁽⁸⁸⁾ Cfr. in particolare Corte EDU, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 24 gennaio 2017, n. 25358/12, par. 159. Con specifico riferimento all'obbligo vaccinale si vedano Corte EDU,

diritto al rispetto della vita privata » (par. 263) ⁽⁸⁹⁾. Tuttavia, la Corte osserva che non ogni “interferenza” integra una violazione dell’art. 8 CEDU, giacché occorre verificare se essa sia « prevista dalla legge », se persegua un « obiettivo legittimo » e infine se costituisca una misura « necessaria in una società democratica ».

Nel caso in esame, la Corte ha ravvisato la sussistenza di tutti questi requisiti. L’obbligo vaccinale, infatti, è previsto nella Repubblica Ceca dall’art. 46 del Public Health Protection Act (*Zákon o ochraně veřejného zdraví*) e persegue un obiettivo legittimo, conformemente al principio di proporzionalità, considerato che la disciplina in questione tiene in debita considerazione la tutela dei soggetti vulnerabili, in quanto contempla « sia coloro che ricevono le vaccinazioni in questione, sia coloro che non possono essere vaccinati e versano quindi in uno stato di vulnerabilità » (par. 272).

Quanto alla necessità della misura in un contesto democratico, la Corte EDU, sulla scorta della propria consolidata giurisprudenza ⁽⁹⁰⁾, ha riconosciuto che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di *healthcare policy*, soprattutto nell’ambito delle misure vaccinali, considerate dalla comunità scientifica come « uno degli interventi sanitari più efficaci ed economici » (par. 277). La Corte ha pertanto rilevato che l’obbligo vaccinale scaturisce dal principio della solidarietà sociale, inteso come dovere di tutelare la salute di tutti i consociati, con particolare attenzione ai soggetti più fragili, rispetto ai quali la parte restante della popolazione è chiamata ad assumersi un « rischio minimo sotto forma di vaccinazione » (par. 279).

Muovendo da queste premesse, la Corte ha concluso che la vaccinazione obbligatoria costituisce una misura legittima, in quanto preordinata a far fronte a « esigenze sociali imperative », supportate da « ragioni rilevanti e sufficienti », che consistono nel contenere la diffusione di gravi malattie infettive attraverso un elevato tasso di copertura vaccinale. In questo modo, i soggetti più fragili, ai quali non può essere inoculato il vaccino, trovano indirettamente tutela nella “immunità di gruppo”, rispetto alla quale risultano funzionali le sanzioni pecuniarie nei confronti dei genitori che non ottemperano all’obbligo vaccinale, nonché la misura — « preventiva » e non « repressiva » (par. 294) — del diniego dell’ammissione dei figli alla scuola materna.

Boffa e altri c. San Marino, 15 gennaio 1998, n. 26536/95; Corte EDU, *Baytüre e altri c. Turchia*, 12 marzo 2013, n. 3270/09.

⁽⁸⁹⁾ Così anche Corte EDU, *Solomakhin c. Ucraina*, 15 marzo 2012, n. 24429/03, par. 33.

⁽⁹⁰⁾ Corte EDU, *Dubská e Krejzová c. the Repubblica Ceca*, 15 novembre 2016, nn. 28859/11 e 28473/12, parr. 174-178; Corte EDU, *Hristozov e altri c. Bulgaria*, cit., par. 119.

Di particolare interesse risulta il passaggio della sentenza in cui la Corte fa leva sulla “riserva di scienza” che domina la materia in questione per giustificare la scelta della Repubblica Ceca di rendere obbligatori taluni vaccini alla luce del « general consensus » della comunità scientifica rispetto alla loro efficacia e sicurezza: « la Corte richiama ancora una volta il consenso generale sull’importanza vitale di questo strumento di protezione delle popolazioni contro le malattie che possono avere gravi effetti sulla salute individuale e che, in caso di focolai gravi, possono causare disagi nella società » (par. 300).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso che « non può essere considerato sproporzionato che uno Stato imponga a coloro per i quali la vaccinazione rappresenta un rischio remoto per la salute di accettare questa misura di protezione universalmente praticata come un dovere giuridico e in nome della solidarietà sociale, per il bene del numero esiguo di bambini vulnerabili che non possono beneficiare della vaccinazione. Secondo la Corte, era legittimamente e validamente consentito al legislatore ceco operare questa scelta, che è pienamente coerente con la logica della protezione della salute della popolazione » (par. 306).

8. Carceri

La Corte EDU non ha mai mancato di sottolineare che le persone private della libertà personale hanno diritto a condizioni di detenzione compatibili con la dignità umana. A tal fine, gli Stati contraenti devono assicurare che i diritti alla vita e alla salute dei detenuti siano tutelati attraverso la necessaria assistenza sanitaria, garantendo loro diagnosi e cure tempestive non solo per scongiurare esiti nefasti, ma anche per tutelare il loro benessere psicofisico. Ciò non significa, chiarisce la Corte, che la Convenzione debba essere interpretata come se essa prescriva l’obbligo incondizionato di scarcerare i detenuti per motivi di salute ⁽⁹¹⁾.

Lo Stato è direttamente responsabile delle persone sottoposte alla sua custodia, sicché, qualora una di tali persone deceda a causa di un problema di salute, le autorità sono tenute a fornire una spiegazione della causa del decesso, nonché della terapia somministrata ⁽⁹²⁾. Nel caso in cui la natura della patologia lo richieda, le autorità sono tenute a garantire ai detenuti un controllo regolare e sistematico, che comprenda una strategia terapeutica

⁽⁹¹⁾ Corte EDU, *Dzieciak c. Polonia*, 9 dicembre 2008, n. 77766/01, par. 91.

⁽⁹²⁾ Corte EDU, *Slimani c. Francia*, 27 ottobre 2004, n. 57671/00, par. 27; Corte EDU, *Kats e altri c. Ucraina*, 18 dicembre 2008, n. 29971/04, par. 104.

completa finalizzata a curare le malattie del detenuto o a impedirne l'aggravamento ⁽⁹³⁾.

Tra le violazioni più significative dell'art. 2 CEDU deve essere ricordata senz'altro quella subita da un detenuto sieropositivo ucraino, affetto da numerose gravi patologie, alle quali non erano state prestate cure mediche. In particolare, gli era stato rifiutato il trasferimento in una struttura sanitaria e, quando le sue condizioni erano gravemente peggiorate, gli era stato negato l'esame della domanda di scarcerazione. Ciò nonostante, dopo essere stato scarcerato tardivamente, la persona era deceduta a seguito di patologie connesse all'HIV ⁽⁹⁴⁾.

Merita particolare attenzione un'altra violazione paradigmatica dell'art. 2 perpetrata dalle autorità statali russe che, pur essendo pienamente consapevoli delle patologie croniche di un detenuto, non avevano provveduto a farlo visitare e curare in modo adeguato. Quest'ultimo, trasferito in ospedale tardivamente, aveva ricevuto cure chirurgiche rivelatesi carenti e, nonostante l'insorgenza di complicazioni post-operatorie, era stato dimesso. Il personale del carcere, al quale i medici avevano taciuto i problemi di salute insorti, aveva curato il detenuto come un normale paziente in fase post-operatoria, anziché come un caso grave e urgente, conducendolo così alla morte ⁽⁹⁵⁾.

La Corte ha adottato un approccio analogo in relazione alle cure mediche prestate a persone vulnerabili ricoverate in ospedali o istituti di cura qualora le autorità interne, pur essendo consapevoli delle gravi condizioni in cui si trovavano le persone collocate in tali strutture, avevano irragionevolmente messo in pericolo la loro vita senza adottare alcuna misura per proteggere la loro integrità psicofisica. È questo il caso del decesso in un ospedale psichiatrico di un giovane di etnia Rom, sieropositivo e affetto da disabilità mentale, a causa dell'inadeguatezza delle cure mediche che gli erano state prestate ⁽⁹⁶⁾.

9. Incidenti relativi alla circolazione stradale e al settore edilizio

Gli obblighi positivi di cui all'art. 2 CEDU impongono agli Stati di adottare disposizioni volte a tutelare la sicurezza delle persone negli spazi

⁽⁹³⁾ Corte EDU, *Pitalev c. Russia*, 30 luglio 2009, n. 34393/03, par. 54.

⁽⁹⁴⁾ Corte EDU, *Kats e altri c. Ucraina*, cit., parr. 105-112.

⁽⁹⁵⁾ Corte EDU, *Tarariyeva c. Russia*, 14 marzo 2007, n. 4353/03, parr. 88-89.

⁽⁹⁶⁾ Corte EDU, *Centro per le risorser giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania*, cit., parr. 131 e 143-144.

pubblici e ad assicurare l'effettivo funzionamento di tale quadro normativo ⁽⁹⁷⁾.

Anche in questo caso, l'art. 2 deve considerarsi osservato qualora lo Stato abbia adottato nel complesso un quadro giuridico idoneo ai diversi contesti inerenti agli spazi pubblici al fine di tutelare le persone che ne usufruiscono, sicché il mero errore di singoli attori pubblici o privati, nonché la loro negligente coordinazione non sono di per sé sufficienti a integrare una violazione della Convenzione sotto il profilo dell'obbligo positivo di protezione dei diritti alla vita e alla salute ⁽⁹⁸⁾.

Ancora una volta, tale obbligo positivo non deve essere interpretato in modo tale da imporre alle autorità un onere eccessivo che non tenga conto dell'imprevedibilità delle condotte umane ⁽⁹⁹⁾ e, in ogni caso, la scelta dei mezzi volti ad assicurare la protezione della vita rientra nel margine di discrezionalità di cui godono gli Stati contraenti in ragione delle diverse situazioni in cui sono chiamati a intervenire, sicché l'accertamento dell'inoservanza dell'art. 2 esige una valutazione concreta delle carenze di cui si dolgono i ricorrenti ⁽¹⁰⁰⁾.

Tra i diversi contesti analizzati dalla giurisprudenza della Corte si annoverano in particolare quelli dei cantieri edilizi e della circolazione stradale. Come è noto, i primi mettono in pericolo i diritti alla vita e alla salute a causa della loro natura intrinsecamente pericolosa, per far fronte alla quale gli Stati devono adottare misure ragionevolmente idonee a tutelare sia coloro che lavorano nei cantieri sia la popolazione che abita nelle aree limitrofe e, in particolare, i soggetti più vulnerabili quali minori e anziani ⁽¹⁰¹⁾. Ne offrono puntuale dimostrazione due giudizi in cui la Corte EDU ha ritenuto che la Turchia non avesse adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 attraverso la predisposizione di idonei meccanismi di bonifica e ispezione dei cantieri: nel primo caso, il figlio del ricorrente, di dieci anni, era affogato dopo essere caduto in un fosso scoperto pieno di acqua situato in un cantiere ⁽¹⁰²⁾; nel secondo giudizio, il padre delle ricorrenti era precipitato

⁽⁹⁷⁾ Corte EDU, *Ciechońska c. Polonia*, 14 giugno 2011, n. 19776/04, par. 69; Corte EDU, *Banel c. Lituania*, 18 giugno 2013, n. 14326/11, par. 68.

⁽⁹⁸⁾ Corte EDU, *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, cit., par. 100; Corte EDU, *Smiljanić c. Croazia*, 25 marzo 2021, n. 35983/14, par. 70.

⁽⁹⁹⁾ Corte EDU, *Ciechońska c. Polonia*, cit., par. 64.

⁽¹⁰⁰⁾ Corte EDU, *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, cit., par. 103; Corte EDU, *Smiljanić c. Croazia*, cit., par. 72.

⁽¹⁰¹⁾ Corte EDU, *Zinatullin c. Russia*, 28 gennaio 2020, n. 10551/10, par. 28.

⁽¹⁰²⁾ Corte EDU, *Cevrioğlu c. Turchia*, 4 ottobre 2016, n. 69546/12, par. 72.

nella tromba dell'ascensore di un edificio la cui costruzione era stata abbandonata senza essere messa in sicurezza ⁽¹⁰³⁾.

Considerazioni analoghe valgono per i rischi connessi alla circolazione stradale, che impone agli Stati, innanzitutto, l'obbligo di predisporre idonee misure preventive volte a garantire la sicurezza pubblica e a contenere il numero di incidenti stradali e, in secondo luogo, l'obbligo di assicurare l'effettiva applicazione di tali misure ⁽¹⁰⁴⁾. A tal proposito risulta paradigmatico il caso in cui un congiunto dei ricorrenti era stato ucciso in un incidente stradale in Croazia causato da un trasgressore recidivo, al quale non era stata ritirata la patente, che guidava in stato di ebbrezza ⁽¹⁰⁵⁾.

Nel caso di specie, pur rilevando che il quadro normativo adottato dallo Stato convenuto contemplava misure adeguate a garantire la sicurezza pubblica e a ridurre al minimo il numero degli incidenti stradali, la Corte EDU ha concluso che le azioni poste in essere dalla Croazia fossero carenti sotto il profilo amministrativo, atteso che le autorità non avevano provveduto al ritiro della patente del trasgressore nonostante le ripetute violazioni del codice della strada. La Corte ha affermato inoltre che, in tali circostanze, sugli Stati contraenti grava l'obbligo di ricorrere a efficaci deterrenti contro le continue violazioni delle norme sulla circolazione stradale, quali ad esempio l'annullamento della patente di guida, la confisca del mezzo, la rieducazione alla circolazione e, infine, trattamenti terapeutici per chi abusa di alcolici e sostanze stupefacenti.

La Corte EDU non ha invece riscontrato inadempimento da parte dello Stato convenuto all'obbligo di proteggere il diritto alla vita nel giudizio relativo alle lesioni potenzialmente letali riportate dai ricorrenti, coinvolti in un incidente stradale causato da un albero caduto sulla loro automobile mentre essi percorrevano una strada pubblica ⁽¹⁰⁶⁾.

10. Divieto di privare intenzionalmente della vita: la pena di morte

« Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena » (art. 2, par. 1, CEDU). Questa disposizione rivela come, all'epoca della sua redazione, la pena di morte non violasse le norme internazionali, donde la prevista eccezione al

⁽¹⁰³⁾ Corte EDU, *Binnur Uzun e altri c. Turchia*, 19 settembre 2017, n. 28678/10, par. 49.

⁽¹⁰⁴⁾ Corte EDU, *Smiljanić c. Croazia*, cit., par. 69.

⁽¹⁰⁵⁾ *Ibid.*, par. 85.

⁽¹⁰⁶⁾ Corte EDU, *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, cit., par. 109.

diritto alla vita, che è stata poi messa in discussione dalla successiva evoluzione della Convenzione, che è andata nella direzione della completa abolizione *de facto* e *de iure* della pena capitale nell'ambito degli Stati membri del Consiglio d'Europa ⁽¹⁰⁷⁾.

Il Protocollo n. 6 relativo all'abolizione della pena di morte è stato aperto alla firma il 28 aprile 1983 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1985. Attualmente tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa lo hanno firmato e tutti, ad eccezione della Russia, lo hanno ratificato. Il Protocollo n. 6 ha abolito la pena di morte fuorché per gli « atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra » (art. 2).

Ha fatto poi seguito il Protocollo n. 13, relativo « all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze », che è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2003. Nel 2010 tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad eccezione dell'Azerbaijan e della Russia, lo avevano firmato e, ad oggi, tutti gli Stati firmatari, fuorché l'Armenia, lo hanno ratificato.

L'art. 1 di tale protocollo dispone perentoriamente che « La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato ». Fa seguito l'art. 2, che aggiunge significativamente quanto segue: « Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 15 della Convenzione ». Per questa ragione, la Corte EDU ha affermato che l'art. 2 proibisce l'estradizione o l'espulsione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano fondati motivi di ritenere che in tale Paese possa essere condannata alla pena di morte ⁽¹⁰⁸⁾, come oggi conferma anche l'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ordinamento italiano, la tutela costituzionale del diritto alla vita trova fondamento nell'art. 2 Cost. ed è rafforzata in sede penale dallo specifico divieto della pena di morte sancito dall'art. 27, comma 4, Cost. Anche la Corte costituzionale italiana, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale di norme che consentivano l'estradizione per reati puniti con la pena capitale dallo Stato richiedente, ha ribadito che l'inammissibilità della pena di morte si configura quale « proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. » ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Corte EDU, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 4 ottobre 2010, n. 61498/08, par. 116.

⁽¹⁰⁸⁾ Corte EDU, *Al Nashiri c. Polonia*, 24 luglio 2014, n. 28761/11, par. 577; Corte EDU, *F.G. c. Svezia*, 23 marzo 2016, n. 43611/11, par. 110.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. *ex plurimis* Corte cost., sent. n. 54 del 1979.

Muovendo dalla premessa che il divieto contenuto nell'art 27, comma 4, Cost. e che i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono una garanzia assoluta, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato illegittimi l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. e la legge 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui subordinavano l'estradizione alla mera presenza di « sufficienti assicurazioni »⁽¹¹⁰⁾ da parte dello Stato richiedente in ordine alla non applicazione della pena di morte.

11. Uso letale della forza da parte di agenti dello Stato e relative eccezioni

La protezione dei diritti alla vita e alla salute comporta l'obbligo degli Stati contraenti di predisporre un adeguato quadro giuridico e amministrativo che definisca, alla luce del principio di proporzionalità, le circostanze in cui le forze dell'ordine possano ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco, tenuto conto delle norme internazionali in materia⁽¹¹¹⁾. In questo contesto si inserisce la previsione dettata dall'art. 2, par. 2, CEDU, ai cui sensi: « La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: *a*) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; *b*) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; *c*) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione ».

Dall'impianto dell'art. 2 CEDU si evince con nitore che tali eccezioni non definiscono i casi in cui è consentito uccidere una persona, ma descrivono piuttosto le situazioni in cui è ammesso il « ricorso alla forza » che può comportare, quale esito non intenzionale, la privazione della vita. L'uso della forza, dunque, deve rispondere al principio dell'« assoluta necessità », che rappresenta un criterio più rigoroso e imperativo di quello applicabile per determinare se l'atto dello Stato sia « necessario in una società democratica » ai sensi degli artt. 8-11, par. 2, CEDU. In particolare, la Corte verifica che la forza utilizzata sia strettamente proporzionata al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, par. 2, lett. *a*), *b*) e *c*), CEDU⁽¹¹²⁾.

L'« assoluta necessità », dunque, è il principio cardine che deve informare la *ratio* delle disposizioni interne dettate dagli Stati contraenti, tra i cui

⁽¹¹⁰⁾ Corte cost., sent. n. 223 del 1996.

⁽¹¹¹⁾ Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., par. 209; Corte EDU, *Makaratzis c. Grecia*, cit., par. 57-59.

⁽¹¹²⁾ Corte EDU, *McCann e altri c. Regno Unito*, cit., par. 148; Corte EDU, *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, 15 febbraio 2007, n. 57049/00, par. 86; Corte EDU, *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi*, 15 maggio 2007, n. 52391/99, par. 286; Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., par. 17.

obblighi positivi devono essere annoverati quelli di ridurre il rischio di danni non necessari e di escludere l'utilizzo di armi e munizioni che comportano conseguenze ingiustificate ⁽¹¹³⁾. Per garantire l'effettività di tali misure, gli Stati hanno il dovere di selezionare e formare i propri agenti affinché siano in grado di valutare se sussista o meno l'« assoluta necessità » di ricorrere alle armi da fuoco, il cui utilizzo deve essere preceduto, ogniqualvolta possibile, da colpi di avvertimento ⁽¹¹⁴⁾.

Secondo la Corte, il ricorso alla forza può essere giustificato qualora poggia su un convincimento soggettivamente ragionevole, rispondente alle circostanze di fatto esistenti al momento in cui l'agente dello Stato è intervenuto ravvisando la sussistenza di un motivo valido ⁽¹¹⁵⁾. Ne consegue che la Corte non può sostituire *ex post* la propria valutazione della situazione a quella compiuta dall'agente, che ha dovuto reagire nella concitazione del momento per scongiurare un pericolo per la vita propria e altrui, pericolo che egli aveva ragionevolmente percepito in buona fede ⁽¹¹⁶⁾.

Sul piano applicativo, la Corte EDU distingue le operazioni di polizia di routine dalle operazioni volte al contrasto del terrorismo, fenomeno che impone agli Stati di adottare misure calibrate sulla natura dei pericoli derivanti da possibili attentati, oltre che sul numero delle vittime potenzialmente coinvolte. Nel particolare contesto delle operazioni di sicurezza, la Corte ritiene che la responsabilità dello Stato non si limiti ai casi in cui sussistono prove significative che dimostrano che il fuoco male indirizzato dagli agenti abbia procurato la morte di un civile, ma si estenda alle ipotesi in cui le autorità, nella scelta dei mezzi e dei metodi di intervento, non abbiano adottato ogni precauzione volta a evitare o, comunque a limitare, il pericolo del decesso accidentale di civili ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹³⁾ Corte EDU, *Tagayeva e altri c. Russia*, cit., par. 595.

⁽¹¹⁴⁾ Corte EDU, *Kallis e Androulla Panayi c. Turchia*, 27 ottobre 2009, n. 45388/99, par. 62; Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., par. 177. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico bulgaro violasse l'art. 2 CEDU laddove consentiva alla polizia di sparare a qualsiasi militare fuggitivo che non si arrendesse subito dopo un'intimazione e uno sparo di un colpo di avvertimento in aria, senza contenere alcuna chiara garanzia volta a impedire che la morte fosse inflitta in modo arbitrario (cfr. Corte EDU, *Nachova e altri c. Bulgaria*, 6 luglio 2005, nn. 43577/98 e 43579/98, par. 99-102). Considerazioni analoghe valgono per il quadro giuridico turco risalente al 1934, laddove prevedeva un'ampia gamma di situazioni in cui un agente di polizia poteva utilizzare armi da fuoco senza dover rispondere delle conseguenze (cfr. Corte EDU, *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, cit., par. 77-79).

⁽¹¹⁵⁾ Corte EDU, *McCann e altri c. Regno Unito*, cit., par. 200; Corte EDU, *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, n. 25052/94, par. 192.

⁽¹¹⁶⁾ Corte EDU, *Bubbins c. Regno Unito*, 17 giugno 2005, n. 50196/99, par. 138; Corte EDU, *Huohvanainen c. Finlandia*, 13 marzo 2007, n. 57389/00, par. 96.

⁽¹¹⁷⁾ Corte EDU, *Ahmet Özkan e altri c. Turchia*, 6 aprile 2004, n. 21689/93, par. 297.

Seguendo questa impostazione, la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell'art. 2 quando le forze dell'ordine turche, dovendo affrontare atti di violenza e non disponendo di sfollagente, scudi antisommossa, idranti, proiettili di gomma o gas lacrimogeno, hanno fatto ricorso alle mitragliatrici causando la morte di un manifestante ⁽¹¹⁸⁾, oppure quando la polizia penitenziaria ha utilizzato in maniera indiscriminata ed eccessiva la forza letale nel corso di un'operazione antisommossa in carcere ⁽¹¹⁹⁾. Diversamente, la Corte ha ritenuto « assolutamente necessario » il ricorso alla forza letale da parte di un carabiniere che, durante i fatti del G8 di Genova nel luglio del 2001, aveva esploso dei colpi di arma da fuoco per difendersi da un manifestante che, a volto coperto, stava per scagliargli addosso un estintore ⁽¹²⁰⁾.

Per quanto concerne il profilo probatorio, l'esercizio della forza letale da parte di agenti dello Stato fa sì che le condotte contestate in giudizio siano sovente conosciute in modo pressoché esclusivo dalle stesse autorità statali, specie nel caso in cui le vittime erano persone in custodia soggette al controllo da parte dello Stato ⁽¹²¹⁾. In tali casi sorgono presunzioni di fatto rispetto alle lesioni o ai decessi verificatisi nel corso della custodia, sicché opera un'inversione dell'onere della prova in forza della quale spetta al Governo convenuto spiegare in maniera soddisfacente e convincente la sequela degli eventi e produrre prove che possano confutare le accuse del ricorrente ⁽¹²²⁾.

Tra i casi più frequenti di forza letale esercitata nei confronti di persone sottoposte al controllo delle autorità pubbliche si ricorda ad esempio quello relativo a un detenuto bulgaro deceduto a seguito di una lesione al cranio che gli era stata procurata poco dopo l'arresto ⁽¹²³⁾, oppure quello relativo al decesso del figlio della ricorrente nella Questura di Diyarbakir in Turchia per insufficienza respiratoria connessa a un edema polmonare ⁽¹²⁴⁾, o ancora quello relativo a un altro detenuto turco morto a causa di un'asfissia

⁽¹¹⁸⁾ Corte EDU, *Güleç c. Turchia*, 27 luglio 1998; Corte EDU, *Evrin Öktem c. Turchia*, 4 novembre 2008, n. 9207/03.

⁽¹¹⁹⁾ Corte EDU, *Kukbalashvili e altri c. Georgia*, 2 aprile 2020, nn. 8938/07 e 41891/07, par. 157.

⁽¹²⁰⁾ Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., par. 194.

⁽¹²¹⁾ Corte EDU, *Salman c. Turchia*, 27 giugno 2000, n. 21986/93, par. 99; Corte EDU, *Tanlı c. Turchia*, 10 luglio 2001, n. 26129/95, par. 141; Corte EDU, *Tekin e Arslan c. Belgio*, 5 settembre 2017, n. 37795/13, par. 83.

⁽¹²²⁾ Corte EDU, *Mansuroğlu c. Turchia*, 26 febbraio 2008, n. 43443/98, par. 80; Corte EDU, *Carter c. Russia*, cit., par. 152.

⁽¹²³⁾ Corte EDU, *Anguelova c. Bulgaria*, 13 settembre 2002, n. 38361/97, par. 121.

⁽¹²⁴⁾ Corte EDU, *Kişmir c. Turchia*, 31 maggio 2005, n. 27306/95, par. 105.

meccanica sofferta durante la detenzione ⁽¹²⁵⁾ e, infine, quello relativo a una persona deceduta a causa delle ferite riportate nel corso di un fermo di polizia irregolare in Russia ⁽¹²⁶⁾.

Considerazione a parte meritano i casi in cui gli agenti dello Stato agiscono in qualità di privati. Di regola, gli Stati contraenti sono responsabili delle violazioni dell'art. 2 CEDU causate da atti commessi dai loro agenti « nell'esercizio delle loro funzioni » ⁽¹²⁷⁾. Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha precisato che gli Stati rispondono anche dell'uso della forza letale esercitata dagli agenti in qualità di privati qualora tali soggetti, a prescindere dalla circostanza che fossero o meno in servizio all'epoca dei fatti, si siano avvalsi del loro *status* con la complicità o l'acquiescenza delle autorità per commettere gli illeciti contestati ⁽¹²⁸⁾.

A tal riguardo, risulta paradigmatico il caso dell'omicidio di un dissidente politico russo (Aleksandr Val'terovič Litvinenko), rifugiatosi nel Regno Unito, attraverso la somministrazione di una forte dose di polonio-210. Data la sussistenza di prove plausibili del coinvolgimento dello Stato, che il Governo convenuto non aveva confutato, la Corte di Strasburgo ha concluso che i due cittadini russi, che secondo l'inchiesta interna del Regno Unito erano gli autori del reato, avessero agito in qualità di agenti russi e che pertanto la lamentata violazione dell'art. 2 fosse ascrivibile alla Russia ⁽¹²⁹⁾.

In ogni caso, anche in circostanze in cui non è possibile accertare oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di agenti dello Stato all'omicidio di una persona, la Corte EDU può comunque giudicare lo Stato convenuto responsabile qualora ritenga che le autorità non abbiano adottato le ragionevoli misure cui potevano fare ricorso per proteggere il diritto alla vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione ⁽¹³⁰⁾.

Occorre infine prendere in esame la giurisprudenza della Corte EDU relativa alle persone scomparse mentre erano sottoposte alla diretta vigilanza dello Stato. Qualora le autorità non forniscano una spiegazione plausibile della sorte di un detenuto scomparso, la Corte EDU, alla luce delle circostanze della causa e, in particolare, dell'esistenza di sufficienti prove indizia-

⁽¹²⁵⁾ Corte EDU, *Aktaş c. Turchia*, 24 aprile 2003, n. 24351/94, par. 294.

⁽¹²⁶⁾ Corte EDU, *Khayrullina c. Russia*, 19 dicembre 2017, n. 29729/09, par. 84-85.

⁽¹²⁷⁾ Corte EDU, *Krastanov c. Bulgaria*, 30 settembre 2004, n. 50222/99, par. 53.

⁽¹²⁸⁾ Corte EDU, *Enukidze e Gurgvliani c. Georgia*, 26 aprile 2011, n. 25091/07, par. 290; Corte EDU, *Kotelnikov c. Russia*, cit., par. 93; Corte EDU, *Fergec c. Croazia*, cit., par. 36.

⁽¹²⁹⁾ Corte EDU, *Carter c. Russia*, cit., par. 162-169.

⁽¹³⁰⁾ Corte EDU, *Mahmut Kaya c. Turchia*, 28 marzo 2000, n. 22535/93, par. 87 e 101; Corte EDU, *Kılıç c. Turchia*, 28 marzo 2000, n. 22492/93, par. 64 e 77; Corte EDU, *Gongadze c. Ucraina*, 8 febbraio 2006, n. 34056/02, par. 170-171; e, per contro, Corte EDU, *Denizci e altri c. Cipro*, 23 agosto 2001, nn. 25316-25321/94 e 27207/95, par. 374 e 377.

rie, quali il tempo trascorso dal momento in cui la persona è stata vista viva o si sono avute sue notizie ⁽¹³¹⁾, presume che la persona sia deceduta nel corso della detenzione ⁽¹³²⁾. In tali casi, lo Stato convenuto è dichiarato responsabile della morte presunta della persona scomparsa se non fornisce alcuna giustificazione basata sui motivi elencati nell'art. 2, par. 2, CEDU ⁽¹³³⁾.

12. Obblighi procedurali

Sugli obblighi sostanziali discendenti dall'art. 2 CEDU fin qui esaminati si innesta l'obbligo procedurale di svolgere indagini effettive sulle violazioni dei predetti profili sostanziali.

L'obbligo di proteggere i diritti alla vita e alla salute, dunque, esige come necessario complemento che gli Stati contraenti svolgano indagini ufficiali ed effettive qualora le persone sottoposte alla loro giurisdizione siano state vittime della forza letale esercitata da agenti dello Stato o da terzi ⁽¹³⁴⁾. Benché strettamente correlati tra loro, la Corte EDU ha affermato che l'obbligo procedurale in questione è distinto da quello sostanziale, sicché le loro asserite violazioni devono essere esaminate disgiuntamente, anche perché la violazione dell'obbligo procedurale è sovente dedotta in assenza di doglianze relative al profilo sostanziale dell'art. 2 CEDU ⁽¹³⁵⁾.

Ciò premesso, l'obbligo procedurale sorge in capo agli Stati contraenti in tutte le situazioni in cui una persona sia deceduta, abbia subito lesioni che ne mettano a repentaglio la vita oppure sia scomparsa in circostanze violente o sospette, a prescindere dal fatto che i presunti responsabili siano individuati in agenti dello Stato, in privati cittadini, in soggetti ignoti oppure nelle

⁽¹³¹⁾ Corte EDU, *Varnava e altri c. Turchia*, 18 settembre 2009, nn. 16064/90, par. 143; Corte EDU, *Aslakhanova e altri c. Russia*, 18 dicembre 2012, n. 2944/06, par. 100.

⁽¹³²⁾ Corte EDU, *Timurtaş c. Turchia*, 13 giugno 2000, n. 23531/94, par. 82.

⁽¹³³⁾ Corte EDU, *Akdeniz e altri c. Turchia*, 31 maggio 2001, n. 23954/94, par. 101; Corte EDU, *Orban c. Turchia*, cit., par. 331; Corte EDU, *İpek c. Turchia*, 17 maggio 2004, n. 25760/94, par. 168; Corte EDU, *Bazorkina c. Russia*, 27 luglio 2006, n. 69481/01, par. 111; Corte EDU, *Magomadov c. Russia*, 12 luglio 2007, n. 68004/01, par. 99; Corte EDU, *Meryem Çelik e altri c. Turchia*, 16 aprile 2013, n. 3598/03, par. 60; Corte EDU, *Mikiyeva e altri c. Russia*, 30 gennaio 2014, n. 61536/08, par. 160; Corte EDU, *Kushtova e altri c. Russia*, 21 febbraio 2017, n. 60806/08, par. 83; e, per contro, Corte EDU, *Tabsin Acar c. Turchia*, 8 aprile 2004, n. 26307/95, parr. 217-219; Corte EDU, *Nesibe Haran c. Turchia*, 6 ottobre 2005, n. 28299/95, par. 68; Corte EDU, *Shafiyeva c. Russia*, 3 maggio 2012, n. 49379/09, par. 79; Corte EDU, *Kagirov c. Russia*, 23 aprile 2015, n. 36367/09, par. 97.

⁽¹³⁴⁾ Corte EDU, *McCann e altri c. Regno Unito*, cit., par. 161.

⁽¹³⁵⁾ Corte EDU, *Armani Da Silva c. Regno Unito*, 30 marzo 2016, n. 5878/08, par. 231.

vittime stesse, come nei ricordati casi di suicidio e atti di autolesionismo ⁽¹³⁶⁾. In particolare, gli Stati contraenti, sia pure con un margine di discrezionalità ⁽¹³⁷⁾, sono tenuti a predisporre un sistema giudiziario efficace e indipendente, in modo tale da assicurare strumenti giuridici idonei ad accertare con ragionevole rapidità i fatti contestati e a obbligare i responsabili a risponderne, oltre che a fornire adeguata riparazione alle vittime ⁽¹³⁸⁾.

Secondo la Corte, ciò che rileva è che le modalità delle indagini soddisfino le finalità di cui all'art. 2, sicché tali modalità ben possono variare in funzione delle diverse circostanze oggetto di accertamento. Tuttavia, quali che siano le modalità adottate, le autorità sono tenute a procedere d'ufficio ogniqualvolta la violazione dell'art. 2 CEDU sia stata portata alla loro attenzione. Ne consegue che le autorità non possono rimettersi all'iniziativa dei congiunti delle vittime, chiedendo loro di presentare una denuncia formale o di assumersi la responsabilità e l'onere di svolgere un'indagine ⁽¹³⁹⁾.

Inoltre, ai fini della Convenzione non rilevano i procedimenti civili instaurati per iniziativa dei congiunti, in quanto l'obbligo procedurale gravante sugli Stati non può ritenersi assolto attraverso il riconoscimento di un mero risarcimento economico, ma esige l'individuazione e la condanna dei colpevoli in sede penale ⁽¹⁴⁰⁾. Ciò vale a maggior ragione se la morte è conseguenza della forza letale esercitata da agenti dello Stato, atteso che in tali ipotesi le circostanze del decesso sono note per lo più alle autorità statali,

⁽¹³⁶⁾ Cfr. *supra* par. 4.

⁽¹³⁷⁾ Corte EDU, *Cevrioglu c. Turchia*, cit., par. 53 e 55; Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, cit., par. 216.

⁽¹³⁸⁾ Corte EDU, *Sinim c. Turchia*, 6 giugno 2017, n. 9441/10, par. 59; Corte EDU, *Ciechońska c. Polonia*, cit., par. 66.

⁽¹³⁹⁾ Corte EDU, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, 7 luglio 2011, n. 55721/07, par. 165.

⁽¹⁴⁰⁾ Corte EDU, *Hugh Jordan c. Regno Unito*, 4 maggio 2001, n. 24746/94, par. 141. Diverso il caso in cui la violazione dell'art. 2 CEDU sia il risultato di una condotta colposa, giacché l'obbligo positivo di istituire un sistema giudiziario efficace è considerato adempiuto dalla Corte anche quando l'ordinamento giuridico offra alle vittime un ricorso dinanzi a un tribunale civile che, da solo o congiuntamente a un tribunale penale, consenta di accertare le responsabilità e di ottenere un'adeguata riparazione di natura civile (cfr. Corte EDU, *Calwelli e Ciglio c. Italia*, cit., par. 51; Corte EDU, *Mastromatteo c. Italia*, cit., par. 90; Corte EDU, *Vo c. Francia*, cit., par. 90; Corte EDU, *Anna Todorova c. Bulgaria*, cit., par. 73; Corte EDU, *Cevrioglu c. Turchia*, cit., par. 54; Corte EDU, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, cit., par. 137 e 215). Nel caso in cui risultino coinvolti agenti dello Stato o membri di alcune professioni, possono essere previste anche misure di carattere disciplinare (cfr. Corte EDU, *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania*, 25 giugno 2019, n. 41720/13, par. 159; Corte EDU, *Zinatullin c. Russia*, cit., par. 32).

donde l'esigenza di ricorrere a un'indagine ufficiale ed effettiva, quale presupposto dell'azione penale e dei procedimenti disciplinari ⁽¹⁴¹⁾.

Tra i requisiti posti a garanzia dell'effettività delle indagini condotte dagli Stati spicca quello dell'indipendenza degli inquirenti rispetto alle persone direttamente coinvolte nei fatti contestati, al fine di scongiurare conflitti di interesse e di preservare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ⁽¹⁴²⁾. Per meglio comprendere i diversi scenari venuti all'attenzione della Corte, giova ricordare in particolare il caso in cui l'indipendenza degli inquirenti era minata dal rapporto gerarchico che li legava ai potenziali sospettati ⁽¹⁴³⁾, oltre che il caso paradigmatico in cui i potenziali sospettati erano gli stessi inquirenti ⁽¹⁴⁴⁾.

Le conclusioni delle indagini devono essere fondate su un'analisi approfondita, obiettiva, indipendente e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Nel caso in cui i ricorrenti contestino la sussistenza di tali requisiti, la Corte, per verificare se vi sia stata o meno violazione degli obblighi procedurali in questione, deve esaminare se e in quale misura i fatti contestati abbiano compromesso l'efficacia dell'indagine e la sua capacità di far luce sulle circostanze del decesso e, conseguentemente, di perseguire i responsabili ⁽¹⁴⁵⁾.

L'effettività delle indagini poggia poi sul fondamentale requisito della loro adeguatezza, sicché le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli in loro potere per procurarsi le prove relative all'incidente, comprese, tra l'altro, le deposizioni dei testimoni oculari, le prove medico-legali e un'autopsia che fornisca un resoconto completo e accurato delle lesioni, nonché un'analisi obiettiva dei risultati clinici, ivi compresa la causa del decesso ⁽¹⁴⁶⁾. Ove necessario, le autorità possono disporre l'esumazione dei cadaveri ⁽¹⁴⁷⁾ e, in caso di ricorso alla forza letale da parte degli agenti dello Stato,

⁽¹⁴¹⁾ Corte EDU, *Makaratzis c. Grecia*, cit., par. 73; Corte EDU, *Khasbiyev e Akayeva c. Russia*, 24 febbraio 2005, nn. 57942/00 e 57945/00, par. 120-121.

⁽¹⁴²⁾ Corte EDU, *Armani Da Silva c. Regno Unito*, cit., par. 232.

⁽¹⁴³⁾ Corte EDU, *Şandru e altri c. Romania*, 8 dicembre 2009, n. 22465/03, par. 74; Corte EDU, *Enukidze e Girgvlani c. Georgia*, cit., par. 247 e ss.

⁽¹⁴⁴⁾ Corte EDU, *Bektaş e Özalp c. Turchia*, 20 aprile 2010, n. 10036/03, par. 66; Corte EDU, *Orhan c. Turchia*, cit., par. 342.

⁽¹⁴⁵⁾ Corte EDU, *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia*, 14 aprile 2015, n. 24014/05, par. 224.

⁽¹⁴⁶⁾ Corte EDU, *Armani Da Silva c. Regno Unito*, cit., par. 233.

⁽¹⁴⁷⁾ Corte EDU, *Solska e Rybicka c. Polonia*, 20 settembre 2018, nn. 30491/17 e 31083/17, par. 120-121.

l'indagine deve verificare se l'uso della forza sia stato o meno giustificato alla luce delle circostanze del caso ⁽¹⁴⁸⁾.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, gli obblighi procedurali in questione configurano non già un'obbligazione di risultato, bensì un'obbligazione di mezzi, con la conseguenza che qualsiasi carenza dell'indagine suscettibile di compromettere l'accertamento della causa del decesso o l'individuazione dei responsabili integra una violazione dell'art. 2 CEDU ⁽¹⁴⁹⁾. Tra i casi più significativi esaminati dalla Corte si ricorda in particolare quello relativo a una sparatoria conclusasi con l'uccisione di un uomo da parte delle forze dell'ordine. In questo caso, gli inquirenti avevano ommesso di rilevare le tracce di polvere da sparo sulle mani degli agenti, non avevano esaminato le armi e le munizioni da questi detenute, non avevano predisposto un'adeguata documentazione fotografica della scena del delitto e, infine, non avevano separato gli agenti coinvolti nella sparatoria prima del loro interrogatorio ⁽¹⁵⁰⁾.

L'indagine e i suoi risultati devono poi essere caratterizzati da un livello di pubblicità che può variare da un caso all'altro al fine di scongiurare il pericolo che la divulgazione di rapporti di polizia o di materiale investigativo arrechi pregiudizio a soggetti terzi o ad altre indagini ⁽¹⁵¹⁾. In ogni caso, i congiunti della vittima hanno diritto di partecipare alla procedura nella misura necessaria a tutelare i propri diritti ⁽¹⁵²⁾ e, quanto alla nozione stessa di "procedura", la Corte EDU ha chiarito che essa comprende sia le indagini sia il processo celebrato dinanzi ai Tribunali nazionali ⁽¹⁵³⁾.

A sostegno del principio di effettività, la Corte ha affermato che gli obblighi procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU ben difficilmente possono considerarsi soddisfatti qualora le indagini terminino per prescrizione dei reati contestati a causa dell'inerzia delle autorità ⁽¹⁵⁴⁾. A ciò si deve aggiungere che l'esame della Corte si estende anche alle modalità di esecuzione delle pene inflitte, giacché sugli Stati contraenti grava il dovere di

⁽¹⁴⁸⁾ Corte EDU, *Armani Da Silva c. Regno Unito*, cit., par. 233.

⁽¹⁴⁹⁾ Corte EDU, *Tahsin Acar c. Turchia*, cit., par. 223; Corte EDU, *Jaloud c. Paesi Bassi*, 20 novembre 2014, n. 47708/08, par. 186; Corte EDU, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, cit., par. 166.

⁽¹⁵⁰⁾ Corte EDU, *Ramsabai e altri c. Paesi Bassi*, cit., parr. 326-332.

⁽¹⁵¹⁾ *Ibid.*, par. 353; Corte EDU, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., par. 304.

⁽¹⁵²⁾ Corte EDU, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, cit., par. 167; Corte EDU, *Oğur c. Turchia*, 20 maggio 2009, n. 21594/93, par. 92; Corte EDU, *Betayev e Betayeva c. Russia*, 29 maggio 2008, n. 37315/03, par. 88; Corte EDU, *Boychenko c. Russia*, cit., par. 99.

⁽¹⁵³⁾ Corte EDU, *Öneryıldız c. Turchia*, cit., par. 95; Corte EDU, *Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, 8 aprile 2008, n. 42942/02, par. 61.

⁽¹⁵⁴⁾ Corte EDU, *Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania*, 24 maggio 2011, nn. 33810/07 e 18817/08, par. 144.

eseguire le sentenze definitive senza indebiti ritardi e senza ricorrere in modo irragionevole alla liberazione anticipata dei condannati, che sarebbe percepita dalla società come una forma di impunità dei colpevoli ⁽¹⁵⁵⁾.

Infine, qualora dovessero emergere informazioni che gettano nuova luce sulle violazioni dell'art. 2 in un momento storico successivo a quello della loro verifica, la Corte ritiene che le autorità abbiano comunque l'obbligo di adottare ulteriori misure investigative ⁽¹⁵⁶⁾. Tuttavia, posto che il decorso del tempo costituisce di fatto un ostacolo, queste nuove indagini possono essere ragionevolmente limitate alla verifica della credibilità della fonte o delle presunte nuove prove ⁽¹⁵⁷⁾, anche al fine di vagliare le prospettive di successo dell'azione penale ⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵⁵⁾ Corte EDU, *Enukidze e Girgoliani c. Georgia*, cit., parr. 269 e 275; Corte EDU, *Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 13 ottobre 2016, n. 2319/14, par. 33.

⁽¹⁵⁶⁾ Corte EDU, *Brecknell c. Regno Unito*, 27 novembre 2007, n. 32457/04, par. 71.

⁽¹⁵⁷⁾ Corte EDU, *Cerf c. Turchia*, 3 maggio 2016, n. 12938/07, par. 65.

⁽¹⁵⁸⁾ Corte EDU, *Brecknell c. Regno Unito*, cit., par. 71.